

Gazzetta ufficiale

delle

Comunità europee

16° anno n. L 116

1° maggio 1973

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Sommario

I *Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

.....

II *Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

Consiglio

73/91/CECA, CEE, Euratom:

Regolamento finanziario del 25 aprile 1973 applicabile al bilancio generale delle Comunità europee	1
Titolo I: Principi generali (articoli da 1 a 10)	3
Titolo II: Presentazione e struttura del bilancio	6
Sezione I: Presentazione del bilancio (articoli da 11 a 14)	6
Sezione II: Struttura del bilancio (articoli 15 e 16)	7
Titolo III: Esecuzione del bilancio	7
Sezione I: Disposizioni generali (articoli da 17 a 22)	7
Sezione II: Entrate di bilancio e gestione delle disponibilità finanziarie (articoli da 23 a 39)	10
Sezione III: Impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento delle spese (articoli da 40 a 57)	12
Titolo IV: Stipulazione dei contratti, inventari, contabilità	15
Sezione I: Contratti di forniture, di lavori e di servizi, locazioni (articoli da 58 a 66)	15
Sezione II: Inventari dei beni mobili ed immobili (articoli da 67 a 70)	16
Sezione III: Contabilità (articoli da 71 a 75)	17
Titolo V: Responsabilità degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni (articoli da 76 a 80)	18
Titolo VI: Rendimento e verifica dei conti	19
Sezione I: Rendimento dei conti (articoli da 81 a 84)	19
Sezione II: Verifica dei conti - Disposizioni concernenti la commissione di controllo (articoli da 85 a 92)	20

Sommario (seguito)

Titolo VII: Disposizioni particolari applicabili agli stanziamenti di ricerca e d'investimento (articoli da 93 a 103)	22
Titolo VIII: Disposizioni particolari applicabili al Fondo sociale europeo (articoli 104 e 105)	25
Titolo IX: Disposizioni particolari applicabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia	25
Sezione I: Sezione garanzia (articoli da 106 a 113)	25
Sezione II: Sezione orientamento (articolo 114)	26
Titolo X: Disposizioni particolari applicabili all'aiuto alimentare (articolo 115)	27
Titolo XI: Disposizioni finali (articoli da 116 a 121)	27
 <i>Allegati</i>	
Allegato I: Disposizioni particolari applicabili all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee (articoli da 1 a 8)	29
Allegato II: Nomenclatura di bilancio	30
A) Entrate	30
B) Spese	37
Allegato III: Nomenclatura di bilancio prevista all'articolo 97 del regolamento finanziario	60
A) Stato delle entrate	60
B) Stato delle spese	62
Allegato IV: Classificazione delle spese in funzione della loro natura prevista (Articolo 97, secondo comma del regolamento finanziario)	66
I. Prime imputazioni	66
II. Imputazioni secondarie	73

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

CONSIGLIO

REGOLAMENTO FINANZIARIO

del 25 aprile 1973

applicabile al bilancio generale delle Comunità europee

(73/91/CECA, CEE, Euratom)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 78 settimo,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 209,

visto il trattato che istituisce la Comunità dell'energia atomica, in particolare l'articolo 183,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo,

considerando che il trattato del 22 aprile 1970 ⁽¹⁾ ha modificato talune disposizioni in materia di bilancio dei trattati che istituiscono le Comunità europee e del trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee ;

considerando che, tenuto conto di queste modifiche, occorre adattare le misure finanziarie attualmente in vigore, relative all'elaborazione ed esecuzione del bilancio, al rendimento e alla verifica dei conti, nonché al controllo della responsabilità degli ordinatori e contabili ;

considerando che anche la decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ⁽²⁾, in seguito denominata « Decisione del 21 aprile 1970 » rende necessario un adattamento di talune disposizioni in materia finanziaria e l'introduzione di nuove disposizioni che consentano in particolare di coprire in modo adeguato il prevedibile fabbisogno di tesoreria delle Comunità mediante il versamento delle risorse proprie e dei contributi degli Stati membri secondo un ritmo adeguato a detto fabbisogno ;

considerando che è opportuno riunire, adattandole, le altre disposizioni adottate dal Consiglio in materia finanziaria, eccezion fatta per quelle relative all'applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 728/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune ⁽³⁾ e dell'articolo 16 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2788/72 ⁽⁵⁾ ;

considerando che è opportuno prevedere nel bilancio delle Comunità europee un sistema di presentazione funzionale, applicabile agli stanziamenti di ricerca e di investimento ;

⁽¹⁾ GU n. L 2 del 2. 1. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 19.

⁽³⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 9.

⁽⁴⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

⁽⁵⁾ GU n. L 295 del 30. 12. 1972, pag. 1.

considerando che la decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo ⁽¹⁾, ha previsto fra l'altro all'articolo 9 che le spese relative al Fondo possono essere autorizzate per un periodo che supera di due anni l'esercizio in questione ;

considerando che di conseguenza occorre precisare le modalità particolari relative agli stanziamenti e alle spese del Fondo sociale europeo ;

considerando che per il finanziamento delle spese imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, a decorrere dal 1° gennaio 1971, il regolamento (CEE) n. 729/70 ha previsto il versamento di anticipi di detto Fondo agli Stati membri per i loro servizi e organismi pagatori ; che occorre che l'ammontare degli anticipi decisi dalla Commissione resti entro i limiti dell'importo totale degli stanziamenti iscritti a bilancio per la sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e formi oggetto d'impegni provvisionali globali ;

considerando che, salvo la liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70, è necessario che le spese effettuate dai servizi ed organismi in applicazione dell'articolo 4 del predetto regolamento formino oggetto di un impegno secondo la nomenclatura di bilancio nonché di un'imputazione in pagamento a titolo dell'esercizio nel corso del quale le spese sono state effettuate da tali servizi ed organismi ;

considerando che soltanto la liquidazione dei conti equivale per la Commissione a riconoscimento delle spese dichiarate dagli Stati membri in base alle disposizioni adottate in applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, e che le eventuali rettifiche a cui dà luogo devono essere contabilizzate a titolo dell'esercizio durante il quale avviene la liquidazione ;

considerando che, nell'ambito dell'allargamento delle Comunità, è opportuno adottare, a titolo eccezionale, una disposizione particolare per il passaggio dall'esercizio 1972 all'esercizio successivo ; che tale disposizione non può essere considerata come una

deroga agli articoli 2 e da 127 a 132 incluso dell'atto relativo alle condizioni d'adesione e agli adattamenti dei trattati ⁽²⁾, né ai principii della gestione stabiliti nel presente regolamento finanziario ;

considerando che occorre prevedere, per quanto riguarda il finanziamento delle spese dell'aiuto alimentare assicurate dalla concessione di anticipi agli Stati membri, delle regole analoghe a quelle che disciplinano gli anticipi del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ;

considerando che per il finanziamento delle spese imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione orientamento, occorre precisare le regole relative all'iscrizione al bilancio degli stanziamenti annuali fissati all'articolo 6, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, quelle relative alla reiscrizione degli stanziamenti da esercizi anteriori e quelle relative alla copertura mediante entrate dei suddetti stanziamenti ;

considerando che le spese imputabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia, in particolare per gli ultimi due mesi dell'esercizio, sono comunicate dagli Stati membri alla Commissione a date che non permettono di effettuare entro il 31 dicembre le operazioni di bilancio, in particolare l'impegno e l'imputazione in pagamento ; che occorre quindi prevedere una data entro la quale tali operazioni devono essere effettuate nonché una procedura particolare per gli storni di stanziamenti ;

considerando che la decisione del 16 gennaio 1969 relativa all'installazione dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee ⁽³⁾ contiene talune disposizioni relative agli stanziamenti, alle entrate ed alle spese di questo ufficio ; che occorre precisare le modalità particolari applicabili ai suddetti stanziamenti, entrate e spese,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO FINANZIARIO:

⁽¹⁾ GU n. L 28 del 4. 2. 1971, pag. 15.

⁽²⁾ GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

⁽³⁾ GU n. L 13 del 18. 1. 1969, pag. 19.

TITOLO I
PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

1. Il bilancio delle Comunità europee, qui di seguito denominato « bilancio », è l'atto che prevede ed autorizza preventivamente, ogni anno, le entrate e le spese prevedibili delle Comunità. Ai sensi del presente regolamento finanziario, le spese e le entrate delle Comunità comprendono :

- le spese di amministrazione della Comunità europea del carbone e dell'acciaio e le relative entrate ;
- le spese e le entrate della Comunità economica europea ;
- le spese e le entrate della Comunità europea dell'energia atomica, ad eccezione di quelle dell'agenzia di approvvigionamento e delle imprese comuni.

Le spese summenzionate comprendono quelle che risultano dalle attività delle istituzioni ed il cui principio è riconosciuto nella nomenclatura di bilancio prevista all'articolo 15, paragrafo 4.

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento finanziario le spese per le ricerche e gli investimenti comprendono tutte le spese che possono essere iscritte nel bilancio in virtù del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica e degli atti emanati per la sua applicazione, in particolare :

- le spese relative all'esecuzione del programma di ricerche e d'insegnamento della Comunità ;
- l'eventuale partecipazione al capitale dell'agenzia di approvvigionamento ed alle spese d'investimento di quest'ultima ;
- le spese relative all'attrezzatura degli istituti di insegnamento ;
- l'eventuale partecipazione alle imprese comuni ed a talune operazioni comuni ;
- la partecipazione della Commissione a delle campagne di ricerca, di cui all'articolo 70 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, in atto sui territori degli Stati membri nonché al finanziamento delle scorte di sicurezza la cui eventuale costituzione sia decisa in applicazione dell'articolo 72 di detto trattato ;
- i prestiti accordati e i relativi oneri ;
- i rimborsi di prestiti contratti e i relativi oneri,

nonché ogni altra spesa relativa ad attività decise dal Consiglio.

3. Senza pregiudizio degli articoli 95, 104 e 107, le spese possono essere autorizzate per un periodo superiore alla durata dell'esercizio soltanto in base a modalità particolari previste al bilancio.

Non sono soggette alle disposizioni del comma precedente le spese di funzionamento risultanti da contratti che, conformemente agli usi locali, sono conclusi per periodi superiori alla durata dell'esercizio. Queste spese sono iscritte nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale sono effettuate.

4. In caso di necessità e a richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Corte di giustizia, la Commissione può presentare dei progetti preliminari di bilancio suppletivo o rettificativo. Questi bilanci sono presentati, esaminati, stabiliti e adottati definitivamente nella stessa forma e con la stessa procedura del bilancio di cui essi modificano le previsioni. Essi devono essere giustificati con riferimento a quest'ultimo. Le autorità competenti deliberano in proposito, tenendo conto dell'urgenza. Qualsiasi progetto preliminare di bilancio suppletivo deve essere sottoposto al Consiglio, in linea di massima, non oltre la data prevista per la presentazione del progetto preliminare di bilancio dell'esercizio successivo.

5. L'adozione definitiva del bilancio comporta per ciascuno Stato membro l'obbligo di mettere a disposizione della Commissione i contributi secondo le modalità fissate nel presente regolamento finanziario.

Articolo 2

Gli stanziamenti del bilancio devono essere utilizzati conformemente a principi di economia e di sana gestione finanziaria.

Articolo 3

1. Tutte le entrate e le spese sono iscritte nel loro importo integrale nel bilancio e nei conti.

Il complesso delle entrate copre il complesso delle spese, salvo applicazione dell'articolo 3, paragrafo 4 e dell'articolo 4, paragrafo 6, della decisione del 21 aprile 1970.

2. In deroga al paragrafo 1, secondo comma, qualsiasi entrata avente una destinazione specifica, come

reddito di fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati, conserva la propria destinazione.

La Commissione può accettare qualsiasi atto di liberalità a favore delle Comunità, in particolare fondazioni, sovvenzioni, donazioni e legati.

L'accettazione da parte della Commissione di liberalità suscettibili di comportare oneri di qualsiasi specie è soggetta all'autorizzazione del Parlamento europeo e del Consiglio che si pronunciano entro i due mesi successivi alla ricezione della domanda della Commissione. Se entro questo termine non è stata formulata alcuna obiezione, la Commissione delibera in modo definitivo sull'accettazione.

Articolo 4

La riscossione delle entrate e il pagamento delle spese possono essere effettuati solo attraverso imputazione a un articolo del bilancio.

Salvo le deroghe previste nel presente regolamento finanziario, non può essere impegnata alcuna spesa oltre i limiti degli stanziamenti autorizzati per l'esercizio o delle autorizzazioni concesse a titolo degli esercizi successivi.

Non può essere liquidata alcuna spesa oltre i limiti degli stanziamenti autorizzati. L'importo integrale dei proventi deve figurare alla voce entrate, senza contrazione fra le entrate e le spese, salvo la deroga prevista all'articolo 22.

Articolo 5

L'esercizio finanziario coincide con l'anno civile.

Le entrate di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso in base ai diritti accertati al 31 dicembre.

La parte dei diritti accertati di tale esercizio che non fosse stata riscossa alla data predetta è iscritta separatamente per articoli fino al 31 dicembre dell'esercizio successivo nel conto di quest'ultimo come rimanenza da riscuotere dell'esercizio precedente.

Gli stanziamenti autorizzati non possono essere utilizzati che per coprire le spese regolarmente impegnate e pagate a titolo dell'esercizio per il quale sono stati concessi, salvo le deroghe di cui agli articoli 6, 95, 104 e 111 e per coprire i debiti provenienti da esercizi precedenti e per i quali non era stato riportato alcun stanziamento.

Le spese di un esercizio sono imputate all'esercizio stesso sulla base delle spese il cui mandato di pagamento sia pervenuto al controllore finanziario al più tardi entro il 31 dicembre e che siano state pagate al più tardi entro il 15 gennaio successivo.

Articolo 6

1. a) Gli stanziamenti relativi alle retribuzioni ed alle indennità dei membri e del personale delle istituzioni non possono essere oggetto di un riporto.
 - b) Gli stanziamenti che corrispondono a dei pagamenti non ancora effettuati al 31 dicembre in base a impegni contratti dopo il 15 dicembre e relativi a degli acquisti di materiale, a dei lavori o a delle forniture nonché la parte degli stanziamenti non utilizzata al 31 dicembre possono essere oggetto di un riporto limitato al solo esercizio successivo.
 - c) Gli stanziamenti che corrispondono a dei pagamenti non ancora effettuati in base a impegni regolarmente contratti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre, ad eccezione degli impegni contratti dopo il 15 dicembre, e relativi a degli acquisti di materiale, a dei lavori o a delle forniture sono oggetto di un riporto di diritto limitato all'esercizio successivo.
2. Per gli stanziamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), la Commissione sottopone al Consiglio e trasmette al Parlamento europeo, prima del 1° maggio, le domande di riporto di stanziamenti, debitamente motivate, presentate dal Parlamento europeo, dal Consiglio, dalla Corte di giustizia e dalla stessa Commissione.
- Questi riporti di stanziamenti si ritengono approvati se il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata e previa consultazione del Parlamento europeo, non ha preso una decisione contraria entro il termine di un mese.
3. Le entrate non utilizzate e gli stanziamenti disponibili al 31 dicembre, a titolo degli atti di liberalità di cui all'articolo 3, paragrafo 2 sono oggetto di un riporto di diritto.
 4. Gli stanziamenti di cui al paragrafo 1, lettera b), non impegnati alla data del 31 dicembre e per i quali è stato autorizzato il riporto all'esercizio successivo, cadono in perenzione qualora non siano stati impegnati e pagati alla fine dell'esercizio medesimo, fatta eccezione per gli stanziamenti che riguardano la se-

zione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

5. In deroga al paragrafo 1, sono riportati di diritto per un periodo di 5 anni gli stanziamenti che riguardano la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia e che corrispondono ai pagamenti non ancora effettuati in base agli impegni contratti tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Allo spirare di questo periodo, la Commissione può sottoporre al Consiglio, ogni anno prima del 1° maggio, un elenco degli stanziamenti ancora impegnati per i quali è fatta richiesta debitamente motivata di riporto. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro un mese; se non ha deliberato entro tale termine i riporti di stanziamenti si ritengono approvati.

6. Un elenco dei riporti di diritto è inviato per conoscenza al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 1° aprile.

7. Per l'esecuzione del bilancio, l'utilizzazione degli stanziamenti riportati è iscritta separatamente per articoli nel conto dell'esercizio in corso.

Articolo 7

Le spese di gestione corrente che sono imputabili all'esercizio successivo e che, per la loro natura, prendono effetto all'inizio di tale esercizio, possono, a decorrere dal 15 novembre di ogni anno, essere oggetto di impegni anticipati a carico degli stanziamenti previsti per l'esercizio successivo entro i limiti di un quarto del complesso dei corrispondenti stanziamenti dell'esercizio in corso. Tuttavia tali impegni non possono riguardare spese nuove, il cui principio non sia ancora stato ammesso nel bilancio dell'esercizio in corso.

Articolo 8

Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, le disposizioni dell'articolo 78 ter del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, dell'articolo 204 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e dell'articolo 178 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, si applicano alle opera-

zioni di impegno e di pagamento relative a spese di cui è stato ammesso il principio nell'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente per capitolo, entro i limiti di un dodicesimo del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di porre a disposizione della Commissione mensilmente, degli stanziamenti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio o, in sua mancanza, nel progetto preliminare di bilancio. Le operazioni di impegno possono essere effettuate per capitolo, entro i limiti di un quarto del complesso degli stanziamenti iscritti nel capitolo in questione per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso, senza che il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio o, in sua mancanza, nel progetto preliminare di bilancio possa essere superato.

A richiesta della Commissione, e salve restando le disposizioni del secondo comma, il Consiglio, con deliberazione a maggioranza qualificata, può, in funzione delle necessità di gestione, previa consultazione del Parlamento europeo, autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori in funzione delle necessità di gestione.

Per quanto riguarda gli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti, si applica l'articolo 101.

Articolo 9

Il bilancio e i bilanci suppletivi o rettificativi, nella forma definitivamente adottata, sono pubblicati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, a cura del Presidente della istituzione che ha constatato l'adozione definitiva di tali bilanci.

Articolo 10

1. Il bilancio è stabilito in unità di conto; il valore dell'unità di conto corrisponde a 0,88 867 088 grammi di oro fino.

2. In caso di variazione della parità della moneta di uno o più Stati membri rispetto all'unità di conto, la Commissione può sottoporre al Consiglio, entro due mesi da tale variazione della parità, un progetto preliminare di bilancio rettificativo inteso ad adeguare gli stanziamenti, espressi in unità di conto, e le entrate, in modo da mantenere immutato il volume delle prestazioni previste nel bilancio. L'adeguamento delle entrate avviene conformemente al titolo III, sezione II.

TITOLO II

PRESENTAZIONE E STRUTTURA DEL BILANCIO

SEZIONE I

PRESENTAZIONE DEL BILANCIO

Articolo 11

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Corte di giustizia elaborano, anteriormente al 1° luglio di ogni anno, uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate proprie per l'anno successivo.

La commissione di controllo e il revisore dei conti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio trasmettono entro la stessa data al Parlamento europeo e al Consiglio uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate proprie per l'anno successivo.

Il Comitato economico e sociale trasmette entro la stessa data al Consiglio uno stato di previsione delle loro spese e delle loro entrate proprie per l'anno successivo.

Gli stati di previsione sono trasmessi alla Commissione e, per conoscenza, al Consiglio entro il 1° luglio.

Articolo 12

1. La Commissione raggruppa gli stati di previsione di cui all'articolo 11 nel progetto preliminare di bilancio, che sottopone al Consiglio non oltre il 1° settembre di ogni anno.

2. Ciascuna sezione del progetto preliminare di bilancio è preceduta da una introduzione redatta dall'istituzione interessata.

3. In appoggio al progetto preliminare di bilancio, sono presentati :

- per ogni categoria di personale, un organigramma dei posti previsti nel bilancio e del personale effettivamente in servizio alla data di presentazione del progetto preliminare di bilancio, con indicazione della ripartizione per grado e per unità amministrativa, o per grande unità operativa per quanto riguarda gli stabilimenti del Centro comune di ricerche ;
- in caso di variazione del personale, la giustificazione motivata della richiesta di nuovi posti ;
- una previsione mensile di tesoreria dei pagamenti e delle riscossioni ;
- una tabella da cui risulti, per la sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia :

- a) la situazione degli impegni e dei pagamenti al 31 dicembre dell'anno trascorso e al 1° settembre dell'anno in corso ;
- b) uno scadenario dei pagamenti prevedibili fino al termine dell'anno in corso ;
- c) le previsioni di pagamenti per gli esercizi successivi.

4. La Commissione premette al progetto preliminare di bilancio un'introduzione generale che comprende in particolare :

- la definizione della politica che giustifica le richieste di stanziamenti,
- la spiegazione delle variazioni di stanziamenti da un esercizio all'altro.

Inoltre, la Commissione unisce al progetto preliminare di bilancio un parere sugli stati di previsione delle altre istituzioni ; tale parere può contenere previsioni divergenti debitamente motivate.

5. Ove occorra, la Commissione può, su richiesta del Parlamento europeo, del Consiglio o della Corte di giustizia, proporre, prima dell'adozione del bilancio, delle modificazioni tenendo conto di elementi d'informazione complementari.

Articolo 13

Il Consiglio stabilisce il progetto di bilancio secondo la procedura di cui agli articoli 78 e 78 A del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, agli articoli 203 e 203 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea e agli articoli 177 e 177 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

Il Consiglio trasmette il progetto di bilancio al Parlamento europeo a cui esso deve essere sottoposto non oltre il 5 ottobre. A questo progetto di bilancio, il Consiglio allega una motivazione precisando in particolare :

- la corrispondenza tra i principali orientamenti delle Comunità e le richieste di stanziamenti ;
- le variazioni negli stanziamenti rispetto al precedente esercizio ;
- le ragioni per cui il Consiglio si è eventualmente scostato dal progetto preliminare di bilancio.

Articolo 14

Il bilancio è definitivamente adottato conformemente agli articoli 78 e 78 A del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, agli articoli 203 e 203 bis del trattato che istituisce la Comunità economica europea e agli articoli 177 e 177 bis del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica.

SEZIONE II

STRUTTURA DEL BILANCIO

Articolo 15

1. Il bilancio comprende parti separate, dette « sezioni », che raggruppano le entrate e le spese del Parlamento europeo, del Consiglio, della Commissione e della Corte di giustizia.

Le entrate e le spese del Comitato economico e sociale sono iscritte nella sezione del Consiglio. Quelle della commissione di controllo e del revisore dei conti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono iscritte per metà nella sezione del Consiglio e per metà nella sezione del Parlamento europeo.

Le entrate e le spese del Comitato economico e sociale, della commissione di controllo e del revisore dei conti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono presentate sotto la forma di stati delle entrate e delle spese, articolati nello stesso modo delle sezioni del bilancio e soggette alle stesse norme. Questi stati di entrate e di spese sono allegati alla sezione del Consiglio.

2. All'interno di ogni sezione, le entrate e le spese sono classificate, a seconda della loro natura o destinazione, in titoli, capitoli, articoli e voci.

3. Ogni sezione del bilancio può comprendere un capitolo di stanziamenti provvisori non destinati e un capitolo di spese non specificatamente previste. Gli stanziamenti di questi capitoli possono essere utilizzati soltanto mediante storni, secondo la procedura prevista all'articolo 21.

4. La nomenclatura di bilancio che figura in allegato è obbligatoria per quanto riguarda la ripartizione delle entrate e delle spese in titoli, in capitoli e in articoli. Se necessario, essa può essere completata nel quadro della procedura di bilancio.

Articolo 16

Il bilancio pone in evidenza nella parte corrispondente a ciascuna istituzione :

- a) gli stanziamenti iscritti per l'esercizio in questione, suddivisi in titoli, capitoli, articoli e voci secondo un sistema di classificazione decimale ;
- b) secondo la medesima classificazione, gli stanziamenti iscritti per l'esercizio precedente e le spese effettive dell'ultimo esercizio chiuso, maggiorate dei riporti ;
- c) le opportune osservazioni per ciascuna suddivisione, dette osservazioni possono in taluni casi rivestire un carattere obbligatorio, cosa che è allora esplicitamente indicata ;
- d) in allegato, una tabella degli impieghi che fissa il numero degli stessi, ripartiti per grado in ogni categoria e quadro ;
- e) in allegato alla sezione della Commissione, una tabella degli impieghi dei funzionari, agenti di stabilimento del Centro comune di ricerche e agenti temporanei che occupano un posto permanente, ripartiti per categorie e per gradi, la cui assunzione a carico è autorizzata nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

Tuttavia, per quanto riguarda il personale scientifico e tecnico, la ripartizione può essere fatta per gruppi di gradi, secondo le modalità fissate da ciascun bilancio. La tabella degli impieghi deve specificare quanti sono gli agenti del personale scientifico o tecnico altamente qualificati ai quali sono attribuiti vantaggi speciali previsti dalle disposizioni particolari dello statuto applicabili a questi funzionari.

La tabella degli impieghi costituisce per ciascuna Istituzione un limite imperativo ; nessuna nomina può essere fatta al di là di detto limite.

TITOLO III

ESECUZIONE DEL BILANCIO

SEZIONE I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 17

Il bilancio è eseguito secondo il principio della separazione degli ordinatori e dei contabili.

La gestione degli stanziamenti spetta all'ordinatore che è il solo competente a impegnare le spese, accertare i diritti da riscuotere ed emettere i titoli di entrata e di pagamento. Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati dal contabile. Le funzioni di ordinatore sono incompatibili con quelle di controllore finanziario e con quelle di contabile.

Articolo 18

La Commissione cura l'esecuzione del bilancio conformemente alle disposizioni del presente regolamento finanziario, sotto la propria responsabilità e nei limiti dei crediti stanziati.

I poteri necessari all'esecuzione delle sezioni del bilancio relative al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte di giustizia sono riconosciuti dalla Commissione a ciascuna di tali istituzioni.

Tranne i casi previsti agli articoli 43, 52 e 55, la Commissione e ognuna delle altre istituzioni possono delegare i loro poteri alle condizioni specificate nei loro regolamenti interni ed entro i limiti che esse fissano nell'atto di delega.

I delegati possono agire soltanto entro i limiti dei poteri che sono loro espressamente conferiti.

Le deleghe devono essere notificate a tutte le istanze interessate, secondo le modalità d'esecuzione di cui all'articolo 118.

Salvo disposizioni contrarie, il Comitato economico e sociale, la commissione di controllo e il revisore dei conti della Comunità europea del carbone e dell'acciaio sono assimilati, per l'applicazione del presente regolamento finanziario, alle Istituzioni delle Comunità.

Articolo 19

Ogni istituzione nomina un controllore finanziario, agente incaricato del controllo dell'impegno e dell'ordinazione di tutte le spese nonché del controllo di tutte le entrate.

Tale agente effettua i controlli sui fascicoli relativi alle spese ed alle entrate e, qualora necessario, sul posto.

Il controllore finanziario può essere assistito nelle sue mansioni da uno o più controllori finanziari subalterni.

Le norme particolari applicabili a tali agenti, che sono fissate nell'ambito delle modalità di esecuzione di cui all'articolo 118, sono stabilite in modo da garantire l'indipendenza delle loro funzioni. I provvedimenti relativi alla loro nomina, alla loro promozione, alle sanzioni disciplinari o ai trasferimenti e alle varie modalità di interruzione o di cessazione dalle funzioni, devono formare oggetto di decisioni

motivate che sono comunicate, per conoscenza, al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Gli interessati e le istituzioni da cui essi dipendono hanno diritto di inoltrare ricorso alla Corte di giustizia.

Articolo 20

In ogni istituzione, la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese sono effettuati da un contabile.

Questi è nominato da ciascuna istituzione.

Salvo restando il regime previsto agli articoli 4 e 5 del regolamento (CEE) n. 729/70, e fatti salvi l'articolo 56, secondo comma e l'articolo 57, il contabile è il solo abilitato al maneggio dei fondi e dei valori. Egli è responsabile della custodia dei medesimi.

Il contabile può essere assistito nel suo compito da uno o più contabili subalterni, nominati secondo le stesse modalità del contabile.

Articolo 21

1. Gli stanziamenti sono specificati per capitolo e per articolo.

2. Gli stanziamenti iscritti in ciascun capitolo di spesa non possono essere destinati ad altri capitoli di spesa.

3. La Commissione può tuttavia proporre al Consiglio storni di stanziamenti da capitolo a capitolo. La trasmissione al Consiglio delle proposte di storno da un capitolo all'altro avanzate dalle altre istituzioni è obbligatoria. Nel comunicare tali proposte, la Commissione può accludere il proprio parere.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata tenendo conto dell'urgenza e informa il Parlamento europeo della propria decisione.

Se esso non ha deliberato entro il termine di sei settimane, gli storni di stanziamenti si ritengono approvati.

Per quanto riguarda gli storni da un capitolo all'altro all'interno del titolo I, il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro un termine di quattro settimane. Se non ha deliberato entro questo termine, gli storni di stanziamento si ritengono approvati.

Per quanto riguarda le proposte di storni dal capitolo « Stanziamenti provvisori non assegnati » ad altri capitoli, il Consiglio, salvo casi di estrema urgenza, consulta il Parlamento europeo non appena ricevuta la proposta. Il Parlamento europeo rende il suo parere in tempo utile onde permettere al Consiglio di prenderne conoscenza e di deliberare entro i termini previsti nel presente regolamento finanziario.

4. In ciascuna sezione, gli storni da un articolo all'altro all'interno di ciascun capitolo, sono effettuati dalla Commissione, che decide in merito, tenendo conto dell'urgenza. Per quanto riguarda le sezioni diverse da quelle della Commissione, gli storni sono ritenuti effettivi se la Commissione non ha deliberato entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di presentazione della proposta.

Ogni proposta di storni all'interno di un capitolo o da capitolo a capitolo è sottoposta al visto del controllore finanziario, che attesta la disponibilità degli stanziamenti.

5. Salvo decisione adottata conformemente alla procedura di bilancio, possono essere dotate di stanziamenti mediante storni solo le linee di bilancio per le quali il bilancio stesso autorizzi uno stanziamento o rechi la menzione « per memoria ».

6. Il presente articolo è applicabile agli stanziamenti corrispondenti ad entrate stanziati ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, solo a condizione che dette entrate conservino la loro destinazione.

Articolo 22

In deroga all'articolo 4,

a) possono essere detratte dall'importo delle note di spesa delle fatture o degli estratti conto, che sono quindi oggetto di un ordine di pagamento al netto :

— le penalità inflitte ai titolari di contratti o di appalti ;

— i recuperi delle somme indebitamente pagate, i quali possono essere operati mediante deduzione in occasione di una nuova liquidazione della stessa natura, effettuata sullo stesso capitolo, articolo ed esercizio ai quali l'indebito pagamento è stato imputato ;

— il valore di apparecchi e materiali destinati ad usi scientifici e tecnici, nonché il valore dei veicoli, materiali ed impianti restituiti conformemente agli usi commerciali in occasione dell'acquisto di nuovi apparecchi, veicoli, materiali ed impianti della stessa natura.

Non sono contabilizzati separatamente come entrate gli sconti, i ristorni e i ribassi dedotti da fatture e note di spesa ;

b) possono essere riutilizzati :

— le entrate provenienti dalla restituzione di somme indebitamente pagate su stanziamenti di bilancio ;

— il provento di forniture, prestazioni di servizi e lavori effettuati a favore di altre istituzioni o organismi, compreso l'importo delle indennità di missione pagate per conto di altre istituzioni o organismi e da questi ultimi rimborsate ;

— l'importo delle indennità di assicurazione rimosse ;

— le entrate provenienti dalla vendita di pubblicazioni e film ;

— l'importo dei rimborsi effettuati dagli Stati membri in virtù del protocollo sui privilegi ed immunità delle Comunità europee per quanto concerne gli oneri fiscali incorporati nel prezzo dei prodotti o prestazioni forniti alle Comunità ;

— le entrate provenienti da forniture, e da prestazioni di servizi e lavori eseguiti a titolo oneroso ;

— i proventi della vendita di veicoli, materiali e impianti, nonché di apparecchi e materiali destinati ad usi scientifici e tecnici ceduti in occasione del loro rinnovo.

Le operazioni di riutilizzo devono aver luogo prima della chiusura dell'esercizio successivo a quello durante il quale è stata incassata l'entrata ;

c) possono essere compensati le perdite e i guadagni risultanti dal cambio della valuta in occasione di trasferimenti di fondi, nonché gli interessi attivi e passivi relativi alle operazioni di tesoreria, poiché soltanto il saldo è iscritto fra le entrate e le spese.

Il piano contabile prevede dei conti d'ordine che permettono di seguire le operazioni di reimpiego sia in entrata che in uscita.

SEZIONE II

ENTRATE DI BILANCIO E GESTIONE DELLE
DISPONIBILITÀ FINANZIARIE

1. Disposizioni generali

Articolo 23

1. Ogni misura che possa far sorgere un credito delle Comunità deve preventivamente formare oggetto di una proposta da parte dell'ordinatore competente. Tali proposte vengono trasmesse all'agente incaricato, in ciascuna istituzione, del controllo finanziario. Esse menzionano in particolare la natura, l'importo previsto e l'imputazione in bilancio dell'entrata, nonché la designazione del debitore. Esse formano oggetto, dopo apposizione del visto da parte dell'agente incaricato del controllo finanziario, di una registrazione alle condizioni definite nel quadro delle modalità di esecuzione di cui all'articolo 118. Il visto dell'agente incaricato del controllo finanziario ha lo scopo di constatare :

- a) l'esattezza dell'imputazione del bilancio,
- b) la regolarità e la conformità della proposta nei riguardi delle disposizioni applicabili, in particolare del bilancio e dei regolamenti, nonché di qualsiasi atto emanato in esecuzione dei trattati, dei regolamenti e dei principi della buona gestione finanziaria.

L'agente incaricato del controllo finanziario può rifiutare il suo visto. L'ordinatore, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tenerne conto. La decisione dell'ordinatore ha effetto esecutivo e viene comunicata, per conoscenza, al controllore finanziario. L'autorità superiore di ciascuna istituzione informa periodicamente la commissione di controllo di ciascuna di tali decisioni.

2. Quando l'autorità responsabile dell'istituzione rinuncia ad emettere un atto che fa sorgere un credito o a recuperare un credito, essa ne deve informare l'agente incaricato del controllo finanziario.

Quando l'agente incaricato del controllo finanziario costata che un atto che fa sorgere un credito non è stato emesso o che alcun credito è stato recuperato, egli ne informa la sua istituzione.

Articolo 24

Il contabile prende in carico i titoli di entrata debitamente compilati.

Egli è tenuto a far sì che sia assicurato nei titoli di entrate l'afflusso degli introiti delle Comunità alle date previste, e a vigilare sulla conservazione dei diritti di queste.

Il contabile informa l'ordinatore ed il controllore finanziario del mancato afflusso delle entrate nei termini previsti.

Articolo 25

Ogni versamento in contanti alla cassa del contabile dà luogo al rilascio di una ricevuta.

2. Risorse proprie

Articolo 26

1. Le risorse proprie che ciascuno Stato membro è tenuto a versare sono oggetto di una previsione iscritta in bilancio ed espressa nell'unità di conto definita all'articolo 10. Esse vengono messe a disposizione e versate conformemente al titolo II del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71 del Consiglio, del 2 gennaio 1971, recante applicazione della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità ⁽¹⁾ modificato dal regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 906/73 ⁽²⁾.

2. Tuttavia ogni Stato membro versa le risorse proprie effettivamente accertate a concorrenza della percentuale prevista per l'esercizio in questione all'articolo 3, paragrafo 1, quarto comma della decisione del 21 aprile 1970.

3. Contributi finanziari degli Stati membri

Articolo 27

I contributi finanziari degli Stati membri fissati in bilancio sono espressi nell'unità di conto definita all'articolo 10. Essi sono convertiti nelle rispettive monete nazionali sulla base della relazione in vigore il giorno del versamento fra il peso d'oro fino contenuto nell'unità di conto di cui sopra ed il peso d'oro fino corrispondente alla parità di ciascuna di dette monete quale è dichiarata al Fondo monetario internazionale. Se la moneta di uno o di più Stati membri cessa d'avere una parità dichiarata al Fondo monetario internazionale, la Commissione propone al Consiglio misure adeguate.

⁽¹⁾ GU n. L 3 del 5. 1. 1971, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 89 del 5. 4. 1973, pag. 1.

Articolo 28

I contributi finanziari così espressi in moneta nazionale vengono iscritti da ciascuno Stato membro conformemente agli articoli da 31 a 37 incluso a credito di conti speciali « Contributi » intestati alla Commissione presso il Tesoro o l'organismo designato dallo Stato membro.

La Commissione dispone, alle condizioni stabilite dall'articolo 38, delle somme accreditate in tali conti. A tale scopo, essa trasmette al Tesoro e agli organismi designati dagli Stati membri i suoi ordini ed istruzioni, che devono essere eseguiti nel più breve tempo possibile. Questi conti di deposito sono tenuti senza spese a carico delle Comunità e non danno luogo ad interessi a profitto di queste.

Articolo 29

Le somme iscritte a credito di conti di cui all'articolo 28 mantengono il valore corrispondente alla parità in vigore il giorno del deposito rispetto all'unità di conto definita all'articolo 10.

Se la parità della moneta di uno Stato membro rispetto all'unità di conto viene modificata, si procede immediatamente al riaggiustamento del saldo di tali conti, mediante un versamento complementare operato dal o dagli Stati membri interessati o mediante un versamento effettuato dalla Commissione.

Articolo 30

Nel mese successivo all'adozione definitiva del bilancio rettificativo previsto all'articolo 10 o ad una decisione del Consiglio la quale prenda atto delle conseguenze delle modificazioni di parità intervenute, si procede, in caso di necessità, ad un riaggiustamento dei contributi dovuti.

4. Copertura del fabbisogno di tesoreria delle Comunità nel quadro delle spese di bilancio*Articolo 31*

1. Il fabbisogno di tesoreria valutato mensilmente è coperto dagli Stati membri proporzionalmente alla parte relativa stabilita nel bilancio per ciascuna di essi.

L'adozione definitiva di un bilancio suppletivo o rettificativo comporta, se del caso, la modifica della parte relativa di cui sopra.

2. Ogni Stato membro detrae dalla somma posta in tal modo a suo carico l'importo delle risorse proprie che deve versare nel medesimo mese, in conformità all'articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71.

3. Tuttavia gli Stati membri che in base alle previsioni iscritte nel bilancio non sarebbero obbligati a versare dei contributi finanziari, versano mensilmente a titolo di risorse proprie un importo corrispondente alla parte relativa applicata al fabbisogno di tesoreria di cui al paragrafo 1.

Articolo 32

Alla chiusura dei conti di ogni esercizio, la Commissione stabilisce una situazione degli importi versati, mettendo in luce la differenza tra quanto gli Stati membri hanno versato effettivamente e quanto avrebbero dovuto versare secondo il conto di gestione a titolo dell'esercizio in questione.

L'importo globale, così determinato, è rimborsato agli Stati membri sotto forma di una detrazione da effettuare sul successivo versamento mensile.

Simultaneamente, quando se ne presenti la necessità e a concorrenza di un importo massimo di 400 milioni di unità di conto, gli Stati membri su richiesta della Commissione, mettono nuovamente a disposizione della stessa l'importo globale di cui al secondo comma. In tale caso, la partecipazione finanziaria degli Stati membri avviene :

- per i nuovi Stati membri, in funzione delle percentuali stabilite nell'articolo 129 dell'atto relativo alle condizioni di adesione e agli adattamenti dei trattati, tenuto conto delle riduzioni di cui all'articolo 130 di questo atto ;
- per gli altri Stati membri e per la copertura del saldo, in funzione delle percentuali di ripartizione di cui all'articolo 3, paragrafo 2 della decisione del 21 aprile 1970.

Se l'importo globale, di cui sopra, è superiore a 400 milioni di unità di conto, l'eccedenza è inclusa nel fabbisogno di tesoreria della Commissione.

Gli importi così determinati vengono imputati sul successivo versamento mensile.

Articolo 33

Se al momento della richiesta di fondi effettuata dalla Commissione il bilancio non è ancora adottato definitivamente, la parte relativa presa come riferimento per la determinazione della partecipazione di ogni Stato membro ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 1, è quella del progetto o del progetto preliminare di bilancio in corso d'esame.

Articolo 34

1. La Commissione comunica ad ogni Stato membro il fabbisogno di tesoreria di cui all'articolo 31, para-

grafo 1, entro il 1° del mese che precede quello cui si riferisce la valutazione.

2. I versamenti corrispondenti, diversi dalle risorse proprie, vengono effettuati da ogni Stato membro entro il 15 del mese che precede quello cui si riferisce la valutazione.

Tuttavia, i contributi previsti all'articolo 3, paragrafo 4 e all'articolo 4, paragrafo 6 della decisione del 21 aprile 1970 sono versati :

- a concorrenza di 7/12 entro il 15 del mese di gennaio,
- a concorrenza del saldo entro il 15 del mese di luglio.

Questi diversi versamenti vengono iscritti sul conto speciale « Contributi », conformemente all'articolo 28.

Qualsiasi ritardo nell'iscrizione su tale conto degli importi dovuti ai sensi degli articoli da 31 a 34 incluso comporta il pagamento, da parte dello Stato membro interessato, di un interesse il cui tasso è pari al tasso di sconto più alto negli Stati membri, applicato il giorno della scadenza. Tale tasso è aumentato di 0,25 punti per mese di ritardo.

Articolo 35

Quattro volte all'anno, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione sull'esecuzione del bilancio. Tale relazione consente di esaminare la situazione di tesoreria delle Comunità e di accertare se questa sia adeguata alle necessità del momento.

Articolo 36

I versamenti previsti agli articoli 26 e 34 si effettuano in moneta nazionale e sono calcolati sulla base della parità dichiarata al Fondo monetario internazionale, in vigore il giorno del versamento.

Articolo 37

1. Gli articoli da 31 a 36 incluso rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1974 o, al più tardi fino al momento in cui per taluni Stati membri i contributi finanziari sono sostituiti dal versamento di una parte dell'imposta sul valore aggiunto, conformemente all'articolo 4 della decisione del 21 aprile 1970.

2. In deroga all'articolo 34, paragrafo 2, primo comma i versamenti diversi dalle risorse proprie vengono effettuati da ogni Stato membro fino al 1° ottobre 1973, al più tardi entro la fine del mese che precede quello cui si riferisce la valutazione.

5. Gestione delle disponibilità finanziarie

Articolo 38

La Commissione dispone dei fondi accreditati nei conti di cui all'articolo 28 del presente regolamento finanziario e all'articolo 7 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71, per alimentare i suoi conti, in particolare per :

- provvedere ai pagamenti che la Commissione deve effettuare nella moneta nazionale nella quale questi conti sono tenuti ;
- effettuare i trasferimenti necessari per l'esecuzione del bilancio.

Articolo 39

La Commissione trasmette trimestralmente a ogni Stato membro un estratto dei trasferimenti effettuati dalla moneta di tale Stato membro in un'altra moneta.

SEZIONE III

IMPEGNO, LIQUIDAZIONE, ORDINAZIONE E PAGAMENTO DELLE SPESE

1. Impegno delle spese

Articolo 40

1. Ogni provvedimento di natura tale da comportare una spesa a carico del bilancio deve essere preventivamente oggetto di una proposta di impegno da parte dell'ordinatore competente. Le spese correnti possono essere oggetto di un impegno provvisorio.

2. Per gli stanziamenti della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo d'orientamento e di garanzia valgono come impegno di spese le decisioni adottate dalla Commissione a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 729/70.

3. Le modalità d'esecuzione dei paragrafi 1 e 2 sono determinate conformemente all'articolo 118. Esse devono permettere di assicurare, sulla base dei bisogni reali, l'esatta contabilizzazione degli impegni e degli ordini di pagamento.

Articolo 41

Le proposte d'impiego sono trasmesse, in ciascuna Istituzione, al controllore finanziario, poi ai servizi

incaricati della contabilità : esse in particolare indicano l'oggetto, la valutazione — con menzione, nella misura del possibile, delle valute — l'imputazione delle spese al bilancio e la designazione del creditore ; esse formano oggetto, dopo il visto del controllore finanziario, di una registrazione alle condizioni definite alle modalità d'esecuzione previste all'articolo 118.

Articolo 42

Il visto apposto alle proposte d'impegno di spesa dal controllore finanziario ha lo scopo di constatare :

- a) l'esattezza dell'imputazione al bilancio ;
- b) la disponibilità degli stanziamenti ;
- c) la regolarità e la conformità della spesa rispetto alle disposizioni applicabili, in particolare del bilancio e dei regolamenti nonché di qualsiasi atto emanato in esecuzione dei trattati e dei regolamenti ;
- d) l'applicazione dei principi della buona gestione finanziaria.

Il controllore finanziario può rifiutare il suo visto se dalla decisione di scarico risulta che un impegno non è conforme ai regolamenti.

Le modalità d'esecuzione del presente paragrafo sono determinate conformemente all'articolo 118.

Articolo 43

Ogni rifiuto di visto del controllore finanziario dev'essere debitamente motivato in un'osservazione scritta. Esso è comunicato all'ordinatore.

In caso di rifiuto del visto, se l'ordinatore insiste nella sua proposta, l'autorità superiore di quella tra le istituzioni, di cui ai primi due commi dell'articolo 18, è chiamata a decidere.

Salvo i casi relativi alla disponibilità degli stanziamenti, la detta autorità superiore di ogni istituzione, con decisione debitamente motivata e sotto la sua sola responsabilità, può non tener conto del rifiuto di visto. Tale decisione ha effetto esecutivo e viene comunicata per conoscenza al controllore finanziario. L'autorità superiore di ogni istituzione informa periodicamente la Commissione di controllo di ciascuna di tali decisioni.

2. Liquidazione delle spese

Articolo 44

La liquidazione di una spesa da parte dell'ordinatore ha lo scopo di :

- verificare l'esistenza dei diritti del creditore ;
- determinare o verificare l'esistenza e l'importo del credito ;
- verificare le condizioni di esigibilità del credito.

Articolo 45

Ogni liquidazione di spesa è subordinata alla presentazione dei documenti giustificativi che attestano i diritti acquisiti dal creditore e il servizio reso o l'esistenza di un titolo che giustifichi il pagamento. Le modalità d'esecuzione di cui all'articolo 118 determinano la natura dei documenti giustificativi da allegare al titolo di pagamento e i dati che devono contenere.

L'ordinatore abilitato a liquidare le spese procede personalmente all'esame dei documenti giustificativi o, sotto la propria responsabilità, verifica che esso sia stato effettuato.

Articolo 46

Le retribuzioni e indennità sono liquidate conformemente alle tabelle collettive stabilite a cura del servizio incaricato del personale, salvo il caso in cui risulti necessaria una liquidazione individuale.

3. Ordinazione delle spese

Articolo 47

L'ordinazione è l'atto con il quale l'ordinatore dà al contabile, mediante l'emissione di un titolo di pagamento, l'ordine di pagare una spesa di cui effettuata la liquidazione.

Articolo 48

Il titolo del pagamento deve menzionare :

- l'esercizio d'imputazione ;
- l'articolo del bilancio e, eventualmente, ogni altra suddivisione necessaria ;
- la somma da pagare, in cifre e in lettere, con indicazione della valuta ;
- il nome e l'indirizzo del beneficiario ;
- l'oggetto della spesa ;
- e, per quanto possibile, il modo di pagamento.

Il titolo di pagamento è datato e firmato dall'ordinatore.

Articolo 49

Il titolo di pagamento è accompagnato dai documenti giustificativi originali determinati dalle modalità d'esecuzione previste all'articolo 118; questi sono muniti o corredati di un attestato certificante l'esattezza delle somme da pagare, il ricevimento delle forniture e la prestazione del servizio nonché, ove occorra, l'iscrizione dei beni negli inventari di cui all'articolo 67.

Esso riporta i numeri e le date dei visti d'impegno corrispondenti. Le copie dei documenti giustificativi, certificati dall'ordinatore, conformi agli originali possono, secondo i casi, sostituire gli originali.

Articolo 50

In caso di versamento di acconti, il primo titolo di pagamento è corredato dei documenti che comprovano i diritti del creditore al pagamento dell'acconto. Nei titoli di pagamento successivi si fa riferimento ai documenti giustificativi già prodotti nonché agli estremi del primo titolo di pagamento.

L'ordinatore può concedere anticipi al personale se ciò è esplicitamente previsto dallo Statuto o da una disposizione regolamentare, o se un funzionario o agente è costretto a sborsare delle somme per conto della sua istituzione e a carico del bilancio.

Al di fuori delle gestioni di anticipi di cui all'articolo 57 non può essere pagato alcun anticipo che non sia stato preventivamente vistato dal controllore finanziario.

Articolo 51

I titoli di pagamento sono inviati per il visto preventivo al controllore finanziario.

Il visto preventivo ha lo scopo di accertare:

- a) la regolarità dell'emmissione del titolo di pagamento,
- b) la concordanza del titolo di pagamento con l'impegno della spesa e l'esattezza del suo importo,
- c) l'esattezza dell'imputazione al bilancio,
- d) la disponibilità degli stanziamenti,

- e) la regolarità dei documenti giustificativi,
- f) l'esattezza della designazione del beneficiario.

Articolo 52

In caso di rifiuto del visto, è applicabile l'articolo 43.

Articolo 53

Dopo il visto, l'originale del titolo di pagamento, cui sono allegati i documenti giustificativi, è trasmesso al controllo.

4. Pagamento delle spese

Articolo 54

Il pagamento è l'atto finale che libera l'istituzione dai suoi obblighi verso i creditori.

Il pagamento delle spese è assicurato dal contabile entro i limiti dei fondi disponibili.

In caso di errore materiale, di contestazione relativa alla validità della quietanza liberatoria o d'inservanza delle forme prescritte dal presente regolamento finanziario, il contabile deve sospendere i pagamenti.

Articolo 55

In caso di sospensione dei pagamenti, il contabile precisa i motivi della sospensione in una dichiarazione scritta che egli trasmette immediatamente all'ordinatore e, per conoscenza, al controllore finanziario.

Tranne nelle ipotesi di contestazioni relative alla validità della quietanza liberatoria, l'ordinatore può investire del caso l'autorità designata dall'istituzione alle condizioni stabilite dal suo regolamento interno. Quest'ultima può richiedere per iscritto, sotto la propria responsabilità, che si proceda al pagamento.

Articolo 56

I pagamenti vengono effettuati, di massima, tramite un conto bancario o i conti correnti postali.

Le modalità per l'apertura, il funzionamento e l'utilizzo di detti conti sono determinate dalle modalità d'esecuzione previste all'articolo 118. Queste modalità devono specificatamente determinare le spese il cui pagamento deve obbligatoriamente avvenire mediante assegno o trasferimento postale o bancario, nonché per gli assegni e i trasferimenti postali o bancari, la firma congiunta di due agenti debitamente abilitati, fra cui necessariamente quella del contabile, di un contabile subalterno o di un amministratore delle anticipazioni.

5. Amministrazione delle anticipazioni

Articolo 57

Per il pagamento di talune categorie di spese si possono costituire casse di anticipazioni alle condizioni fissate dalle modalità d'esecuzione previste all'articolo 118.

Le modalità d'esecuzione devono determinare in particolare :

- il modo di designazione degli amministratori delle anticipazioni ;
- la natura e l'importo massimo di ogni spesa da pagare ;
- l'importo massimo delle anticipazioni che possono essere accordate ;
- i termini per la presentazione delle giustificazioni ;
- la responsabilità degli amministratori delle anticipazioni.

TITOLO IV

STIPULAZIONE DEI CONTRATTI, INVENTARI, CONTABILITÀ

SEZIONE I

CONTRATTI DI FORNITURE, DI LAVORI E DI SERVIZI, LOCAZIONI

Articolo 58

1. I contratti relativi agli acquisti e locazioni di forniture, di mobilio e di materiale, alle prestazioni di servizi o ai lavori devono essere fatti per iscritto. Essi sono conclusi in seguito ad asta o a licitazione.

Tuttavia nei casi contemplati all'articolo 60 si possono concludere contratti sulla base di trattativa privata.

Gli acquisti possono essere effettuati in base ad una semplice nota di spese o fattura nei casi previsti all'articolo 65.

2. I bandi di gara sono in linea di massima diffusi in tutti gli Stati membri ed eventualmente in paesi terzi nella misura compatibile con lo sviluppo delle industrie nelle Comunità. Tuttavia la loro diffusione può essere limitata qualora talune prestazioni, per il loro ammontare o per la loro natura, non possono essere oggetto di una richiesta generale di offerte.

Articolo 59

1. L'asta è una procedura amministrativa che precede la stipulazione di un contratto in seguito a bando di gara. Essa è intesa ad attribuire pubblicamente al titolare della proposta più bassa tra le offerte regolari, conformi e comparabili, il diritto all'aggiudicazione definitiva del contratto, previa approvazione del competente ordinatore. L'asta è detta pubblica o aperta quando qualsiasi candidato può fare la propria offerta ; è detta ristretta quando sono ammessi a presentare offerte solo i candidati

che si è deciso di consultare in considerazione delle loro particolari qualifiche.

2. Il contratto in base a licitazione viene concluso tra le parti contraenti in seguito a un bando di gara. In tal caso si può liberamente scegliere l'offerta giudicata più rispondente, tenuto conto del prezzo delle prestazioni, del costo di utilizzazione che esse implicano, del loro valore tecnico e del tempo necessario alla loro esecuzione, nonché delle garanzie professionali e finanziarie presentate da ciascun candidato.

La licitazione è detta pubblica o aperta quando comporta un bando di gara generale ; è detta ristretta quando vi sono ammessi solo i candidati che si è deciso di consultare in considerazione delle loro particolari qualifiche.

3. Le procedure per i bandi di gara, sia per quanto riguarda l'asta che la licitazione, sono precisate nelle modalità d'esecuzione previste all'articolo 118.

Articolo 60

Si può procedere per trattativa privata :

- a) quando l'ammontare del contratto non supera le 5 000 unità di conto per gli acquisti e locazioni di forniture, mobilio e materiale, le prestazioni di servizi o i lavori, pur rimanendo l'istituzione tenuta a porre in competizione, nella misura del possibile e con tutti i mezzi appropriati, i fornitori o imprenditori atti ad effettuare la prestazione che deve costituire oggetto del contratto ;
- b) quando per gli acquisti e locazioni di forniture, mobilio e materiale, le prestazioni di servizi o i lavori, in casi di estrema urgenza, non ci si può

attenere ai termini di una delle procedure per i bandi di gara di cui all'articolo 59 ;

- c) quando le aste o le licitazioni sono rimaste senza risultato o i prezzi proposti sono inaccettabili ;
- d) quando per necessità tecniche o situazioni di fatto o di diritto l'esecuzione della prestazione non può essere assicurata che da un determinato imprenditore o fornitore ;
- e) per i contratti di forniture, di servizi o di lavori supplementari che tecnicamente non possono essere separati dal contratto principale.

Articolo 61

Nessuna discriminazione in base alla nazionalità può essere operata tra i cittadini degli Stati membri per i contratti stipulati dalle Comunità.

Articolo 62

I contratti superiori alle 12 000 unità di conto sono soggetti, in ciascuna istituzione, prima della decisione dell'ordinatore, al parere di una commissione consultiva degli acquisti e dei contratti, le cui condizioni di funzionamento sono fissate dalle modalità d'esecuzione previste all'articolo 118.

Articolo 63

La commissione consultiva di cui all'articolo 62 deve comprendere almeno un rappresentante del servizio incaricato dell'amministrazione generale, un rappresentante del servizio incaricato delle finanze, un rappresentante del servizio incaricato delle questioni giuridiche ; un rappresentante del controllore finanziario vi assiste a titolo di osservatore.

La commissione formula un parere sulla regolarità della procedura seguita, sulla scelta del fornitore e, in genere, sulle condizioni fissate per la stipulazione del contratto.

Essa può essere investita, per parere, di qualsiasi problema riguardante la materia che è oggetto del presente titolo.

Articolo 64

A garanzia dell'esecuzione dei contratti, si può esigere dai fornitori o imprenditori, tra le clausole di garanzia, la costituzione di una cauzione preventiva

alle condizioni fissate dalle modalità previste all'articolo 118.

L'ammontare della cauzione è fissato :

- in base alle condizioni commerciali abituali per i contratti di forniture ;
- in base ai capitolati speciali d'appalto delle imprese di lavori.

Per i lavori di un ammontare superiore alle 100 000 unità di conto, la cauzione è obbligatoria. Una ritenuta a titolo di garanzia può essere effettuata sino alla ricezione definitiva.

In caso di mancata esecuzione di un contratto o di ritardo nella sua esecuzione, l'istituzione viene indennizzata di tutte le perdite, interessi e spese in modo da ottenere un'adeguata riparazione del danno subito prelevando in particolare la somma sulla cauzione, sia che quest'ultima sia versata direttamente dal fornitore o dall'imprenditore oppure da un terzo.

Articolo 65

Si può procedere in base a semplice fattura o nota di spese, allorché il valore presunto delle forniture, dei servizi o dei lavori non supera le 200 unità di conti. Questo limite viene portato a 500 unità di conto per le spese che devono essere impegnate fuori dei luoghi provvisori di lavoro dell'istituzione.

Articolo 66

Per la stipulazione dei contratti di cui al presente regolamento finanziario, ogni Istituzione deve attenersi alle disposizioni in materia di lavori pubblici adottate dal Consiglio in applicazione del trattato che istituisce la Comunità economica europea.

SEZIONE II

INVENTARI DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI

Articolo 67

In conformità del modello adottato dalla Commissione, sono tenuti inventari permanenti per quantità di tutti i beni mobili ed immobili che costituiscono i patrimoni delle Comunità. In tali inventari figurano soltanto i beni mobili il cui valore supera un importo fissato dalle modalità d'esecuzione di cui all'articolo 118.

Ciascuna istituzione fa verificare dai propri servizi la concordanza tra le scritture d'inventario e la situazione di fatto.

Articolo 68

Le vendite di beni mobili sono oggetto di una pubblicità appropriata alle condizioni fissate dalle modalità d'esecuzione previste all'articolo 118.

Salvo i casi in cui dette vendite avvengono mediante asta pubblica, i funzionari e gli agenti delle istituzioni non possono figurare fra gli acquirenti di beni mobili da queste rivenduti.

Articolo 69

La cessione, lo scarto, la locazione, la scomparsa in seguito a perdita, furto o altre cause, dei beni inventariati devono essere dichiarati o fatti rilevare mediante processo verbale da parte dell'ordinatore, con il visto del controllore finanziario.

La dichiarazione o il processo verbale devono in particolare constatare l'obbligo eventuale della sostituzione a carico di un funzionario o agente delle Comunità o di qualsiasi altra persona.

La messa a disposizione a titolo gratuito di beni immobili o di grandi impianti dà luogo alla stipulazione di contratti sottoposti al visto del controllore finanziario e forma oggetto di una comunicazione annua al Parlamento europeo e al Consiglio al momento della presentazione del progetto preliminare di bilancio.

Articolo 70

Qualsiasi acquisto di beni mobili o immobili, come definiti all'articolo 67, viene iscritto nell'inventario permanente prima del pagamento.

Sulla fattura o sul documento allegato, compilato ai fini del pagamento della spesa, si fa riferimento a tale iscrizione.

SEZIONE III

CONTABILITÀ

Articolo 71

La contabilità è tenuta per anno civile col metodo della « partita doppia ». Essa riproduce la totalità

delle entrate e delle spese imputabili all'esercizio; essa è accompagnata dai documenti giustificativi. La contabilità può essere tenuta nella moneta del paese in cui si trova la sede delle Comunità o, se del caso, nelle monete dei paesi in cui sono situati gli stabilimenti del Centro comune di ricerca, salvo l'articolo 10.

Il conto di gestione e il bilancio finanziario sono presentati in unità di conto.

La contabilizzazione di ogni importo in unità di conto è fatta in base alla parità vigente il giorno del versamento o del pagamento effettivo.

Articolo 72

Le scritture relative alla contabilità di bilancio e alla contabilità degli impegni e dei diritti constatati vengono eseguite in base ad un piano contabile la cui nomenclatura in classi comporta una netta separazione tra i conti di bilancio, i conti uscite e entrate di bilancio.

Le scritture vengono riprodotte in registri o schede. Questi devono permettere l'elaborazione di una situazione contabile mensile generale, nonché di una situazione per capitolo e per articolo delle entrate e delle uscite del bilancio, le quali sono trasmesse al controllore finanziario.

Articolo 73

Con riserva degli anticipi di cui all'articolo 107, ogni anticipo è contabilizzato su un conto provvisorio e regolarizzato al più tardi durante l'esercizio successivo al pagamento di questo anticipo.

Articolo 74

Le condizioni particolareggiate per l'elaborazione e il funzionamento del piano contabile sono determinate dalle modalità d'esecuzione previste all'articolo 118.

Articolo 75

La contabilità viene chiusa alla fine dell'esercizio finanziario per permettere di stabilire il bilancio finanziario delle Comunità ed il conto di gestione previsti al titolo VI. Il conto di gestione deve essere sottoposto al controllore finanziario.

TITOLO V

RESPONSABILITÀ DEGLI ORDINATORI, DEI CONTROLLORI FINANZIARI,
DEI CONTABILI E DEGLI AMMINISTRATORI DELLE ANTICIPAZIONI*Articolo 76*

Ogni ordinatore impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria quando constata i diritti di riscossione o emette i titoli di entrata, impegna una spesa o firma un ordine di pagamento, senza osservare il presente regolamento finanziario e le relative modalità di esecuzione. Lo stesso vale quando egli trascura di compilare un atto che dia origine ad un credito o quando trascura o ritarda, senza giustificazione, l'emissione di titoli di entrata.

Articolo 77

Ogni controllore finanziario impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria per gli atti compiuti nell'esercizio delle proprie mansioni, in particolare, quando egli accorda il proprio visto a spese superiori agli stanziamenti di bilancio.

Articolo 78

1. Ogni contabile ed ogni contabile subalterno impongono la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente pecuniaria per i pagamenti che effettuano senza rispettare l'articolo 54, terzo comma.

Essi sono disciplinarmente e pecuniariamente responsabili di ogni perdita o deteriorazione dei fondi, valori e documenti che hanno in custodia, se questa perdita o deteriorazione dipendono da errore intenzionale o negligenza grave loro imputabili.

Parimenti essi sono responsabili della corretta esecuzione degli ordini che ricevono per l'utilizzazione e la gestione di conti bancari e di conti correnti postali, in particolare :

- a) quando effettuano dei pagamenti o delle riscossioni non conformi all'importo indicato nel titolo di pagamento o di entrata ;
- b) quando pagano a una persona diversa dall'avente diritto.

2. Ogni amministratore delle anticipazioni impegna la propria responsabilità disciplinare ed eventualmente contabile :

- a) quando non può giustificare con documenti regolari i pagamenti che effettua ;
- b) quando paga a una persona diversa dall'avente diritto.

Egli è disciplinarmente e pecuniariamente responsabile di qualsiasi perdita o deteriorazione dei fondi, valori e documenti che ha in custodia, se questa perdita o deteriorazione dipendono da errore intenzionale o negligenza grave loro imputabili.

3. Il contabile, i contabili subalterni e gli amministratori delle anticipazioni si assicurano contro i rischi nei quali incorrono ai sensi del presente articolo.

L'istituzione copre le relative spese d'assicurazione conformemente alle modalità d'esecuzione previste all'articolo 118.

Un'indennità speciale è concessa ai funzionari aventi la qualifica di contabile, contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni. Le somme corrispondenti a queste indennità sono versate mensilmente su un conto aperto dall'istituzione a nome di ciascuno di tali agenti per costituire un fondo di garanzia destinato a coprire gli eventuali disavanzi di cassa o di banca di cui l'interessato si rendesse responsabile, sempre che tali disavanzi non siano stati coperti dai rimborsi delle compagnie di assicurazione.

Il saldo attivo di tali conti di garanzia è versato agli interessati al momento della cessazione dalle funzioni di contabile, di contabile subalterno o amministratore delle anticipazioni.

4. Le modalità d'esecuzione previste all'articolo 118 devono determinare le categorie di funzionari o agenti qualificati ad essere nominati contabili o amministratori delle anticipazioni.

Articolo 79

La responsabilità pecuniaria e la responsabilità disciplinare degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili, dei contabili subalterni e degli amministratori delle anticipazioni possono essere impegnate nelle condizioni previste rispettivamente agli articoli 22 e da 86 a 89 incluso dello statuto dei funzionari delle Comunità europee.

Articolo 80

Ogni istituzione dispone di un termine di due anni, a decorrere dalla data della presentazione del conto di gestione, per deliberare sullo scarico da dare ai contabili delle operazioni ad esso relative.

TITOLO VI

RENDIMENTO E VERIFICA DEI CONTI

SEZIONE I

RENDIMENTO DEI CONTI

Articolo 81

La Commissione stabilisce, al più tardi entro il 1° giugno un conto di gestione delle Comunità.

Detto conto è preceduto da un'analisi della gestione finanziaria dell'anno in causa. Esso comprende la totalità delle operazioni di entrata e di spesa concernenti l'esercizio trascorso per ciascuna delle istituzioni. Esso è presentato nella stessa forma e secondo le stesse suddivisioni del bilancio.

Articolo 82

Il conto di gestione comprende le tabelle seguenti, secondo la nomenclatura di bilancio :

1. un conto di entrate comprendente :
 - le previsioni di entrate dell'esercizio,
 - le modifiche delle previsioni di entrate risultanti da bilanci suppletivi o rettificativi,
 - i diritti residui a titolo dell'esercizio precedente,
 - i diritti costatati durante l'esercizio,
 - le riscossioni effettuate,
- le somme che rimangono da riscuotere alla fine dell'esercizio.

Se del caso, è unito a tale tabella un prospetto che illustra i saldi e gli importi lordi delle operazioni di cui all'articolo 22 ;

2. una tabella che illustra l'evoluzione degli stanziamenti dell'esercizio e che dimostra :
 - gli stanziamenti iniziali,
 - le modifiche degli stanziamenti effettuate mediante storni,
 - le modifiche risultanti da bilanci supplementari o rettificativi,
 - gli stanziamenti definitivi dell'esercizio ;

3. una tabella delle spese che illustra l'evoluzione degli stanziamenti dell'esercizio e che dimostra :
 - gli stanziamenti complessivi,
 - gli impegni contratti a carico dell'esercizio,
 - i pagamenti effettuati alla fine del periodo di esecuzione del bilancio,
 - le somme che rimangono da pagare alla chiusura dell'esercizio,
 - gli stanziamenti riportati di diritto in virtù dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),
 - gli stanziamenti riportati in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b), e riguardanti i contratti stipulati dopo il 15 dicembre dell'esercizio,
 - gli stanziamenti disponibili riportati in applicazione dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b),
 - gli stanziamenti disponibili da annullare.

Se del caso, è unito a tale tabella un prospetto che illustra i saldi e gli importi lordi delle operazioni di cui all'articolo 22 ;

4. una tabella che illustra l'evoluzione degli stanziamenti riportati dai precedenti esercizi e che dimostra :
 - l'importo degli stanziamenti riportati,
 - i pagamenti contabilizzati alla fine del periodo di esecuzione del bilancio,
 - gli stanziamenti inutilizzati da annullare,
 - gli stanziamenti inutilizzati da riportare di nuovo all'esercizio successivo ;
5. una tabella che illustra :
 - da un lato,
 - a) l'importo dei prestiti concessi dalle Comunità,
 - b) l'importo dei rimborsi effettuati sui prestiti contratti e gli oneri dei prestiti,
 - dall'altro,
 - a) l'importo dei prestiti,

- b) l'importo dei rimborsi effettuati sui prestiti in capitale e in interessi.

È unito a tale tabella un prospetto che illustra la situazione dei prestiti contratti e dei prestiti accordati dalle Comunità.

Articolo 83

La Commissione stabilisce entro il termine previsto dall'articolo 81 il bilancio finanziario che descrive l'attivo e il passivo delle Comunità al 31 dicembre dell'esercizio trascorso. Ad esso è allegata una situazione contabile in movimenti e saldi elaborata alla medesima data.

Articolo 84

Ogni istituzione comunica alla Commissione, al più tardi entro il 1° maggio, i dati che le sono necessari per stabilire il conto di gestione e il bilancio finanziario.

SEZIONE II

VERIFICA DEI CONTI

DISPOSIZIONI CONCERNENTI LA COMMISSIONE DI CONTROLLO

Articolo 85

Le competenze attribuite alla commissione di controllo sono esercitate dai suoi membri che agiscono e deliberano collegialmente.

Essa può delegare uno o più membri per eseguire taluni compiti o talune azioni di verifica. Nel quadro di tale mandato, questi membri possono prendere l'iniziativa di farsi assistere da agenti della commissione di controllo.

I compiti attribuiti agli agenti in applicazione delle disposizioni precedenti devono essere specificamente fissati e limitati al tempo necessario al loro assolvimento. Essi devono essere notificati dalla commissione di controllo stessa o da uno dei suoi membri alle autorità presso le quali l'agente delegato svolgerà i suoi lavori.

Articolo 86

Ogni istituzione comunica trimestralmente alla commissione di controllo, entro il mese che segue la fine del trimestre, i documenti giustificativi delle scritture, in particolare i documenti ed attestati concernenti l'esatta applicazione delle disposizioni che disciplinano l'esecuzione del bilancio e relativi all'impegno e al pagamento delle spese nonché all'accertamento e alla riscossione delle entrate, salvo l'applica-

zione dell'articolo 14 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71 e dell'articolo 87 del presente regolamento finanziario. La Commissione di controllo può chiedere dei chiarimenti a ciascuna istituzione in merito ai suddetti documenti giustificativi.

Il conto di gestione e il bilancio sono comunicati alla commissione di controllo entro il termine previsto all'articolo 81.

Articolo 87

La verifica effettuata dalla commissione di controllo ha luogo sui documenti o, in caso di necessità sul posto. Essa ha lo scopo di constatare la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese rispetto alle disposizioni dei trattati, del bilancio, dei regolamenti finanziari e di tutti gli atti emanati in esecuzione dei trattati, nonché di accertarsi della sana gestione finanziaria.

Nell'assolvimento delle sue funzioni, la commissione di controllo può prendere conoscenza, alle condizioni di cui all'articolo 89, di tutti i documenti e informazioni riguardanti la gestione finanziaria dei servizi o organismi soggetti al suo controllo; essa ha la facoltà d'interpellare qualsiasi agente la cui responsabilità sia impegnata in un'operazione di spesa o di entrata e di avvalersi di tutte le possibilità di verifica riconosciute a detti servizi o organismi.

Per raccogliere tutte le informazioni necessarie all'assolvimento della missione affidatale dai trattati e dalle disposizioni adottate in applicazione dei trattati, la commissione di controllo, a sua richiesta, può essere presente alle operazioni effettuate dalla Commissione in applicazione degli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 729/70 e degli articoli 13 e 14 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71. Questa disposizione si applica anche in materia di controllo di qualsiasi fondo creato dalle Comunità.

Articolo 88

La commissione di controllo vigila affinché tutti i titoli ed i fondi depositati o in cassa siano verificati mediante attestazioni sottoscritte dai depositari o mediante processi verbali di situazioni di cassa e di portafoglio. Essa può procedere direttamente a tali verifiche.

Articolo 89

La Commissione e le altre istituzioni accordano alla commissione di controllo ogni agevolazione e le forniscono ogni informazione di cui quest'ultima ritenga di aver bisogno per l'assolvimento della sua missione, in particolare ogni informazione di cui dispongano in

seguito ai controlli da esse effettuati, in applicazione della regolamentazione comunitaria, presso i servizi che intervengono nella gestione delle finanze comunitarie e che effettuano delle spese per conto delle Comunità. In particolare, esse mettono a disposizione della commissione di controllo tutti i documenti relativi alla stipulazione di contratti e ogni conto relativo a movimenti di denaro e di materiali, ogni documento contabile o giustificativo e i relativi documenti amministrativi, ogni documentazione relativa alle entrate e alle spese, ogni inventario, ogni organigramma dei servizi che la commissione di controllo ritenga necessario per la verifica sui documenti o sul posto del conto di gestione.

A tal fine gli agenti soggetti alle verifiche della commissione di controllo sono tenuti in particolare :

- a) ad aprire le loro casse, ad esibire i loro denari, valori e materie di qualsiasi natura, i documenti giustificativi della loro gestione, di cui sono depositari, nonché ogni libro e registro e qualsiasi documento che vi si riferisca,
- b) ad esibire la corrispondenza e qualunque altro documento necessario alla completa esecuzione della verifica di cui all'articolo 87, primo comma.

La comunicazione delle informazioni di cui alla lettera b) può essere chiesta solo per iscritto e solo dalla commissione di controllo o da uno dei suoi membri.

La commissione di controllo è abilitata a verificare i documenti relativi alle entrate e alle spese delle Comunità, detenuti dai servizi delle istituzioni e in particolare dai servizi responsabili delle decisioni su tali entrate e spese.

La verifica della legittimità e regolarità delle entrate e delle uscite e il controllo della sana gestione finanziaria si estendono all'utilizzazione, da parte degli organismi esterni alle istituzioni, dei fondi comunitari riscossi a titolo di sovvenzioni.

La concessione di sovvenzioni a degli organismi esterni alle istituzioni è subordinata all'accettazione, da parte dei beneficiari, della verifica effettuata dalla commissione di controllo sull'impiego dell'importo della sovvenzione.

Articolo 90

Le osservazioni che, a parere della commissione di controllo, siano di natura tale da dover figurare nella relazione prevista all'articolo 78 quinto del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, all'articolo 206 del trattato che istituisce la Comunità economica europea e all'articolo 180 del trattato che istituisce la Comunità euro-

pea dell'energia atomica, sono portate a conoscenza della Commissione e delle istituzioni interessate.

Tutte le istituzioni inviano le loro risposte alla commissione di controllo. Le istituzioni diverse dalla Commissione inviano le loro risposte simultaneamente a quest'ultima. La commissione di controllo unisce alla sua relazione annuale una valutazione della sana gestione finanziaria.

Il Parlamento europeo e il Consiglio possono chiedere alla commissione di controllo, oltre alla relazione annuale, delle relazioni o analisi su questioni specifiche relative agli esercizi chiusi. La commissione di controllo, di propria iniziativa, può presentare al Parlamento europeo o al Consiglio relazioni o analisi di tal genere.

Articolo 91

La commissione di controllo adotta la propria relazione sui conti dell'esercizio trascorso entro il 15 luglio.

Essa formula entro lo stesso termine, le proprie osservazioni sul bilancio finanziario.

Il conto di gestione, il bilancio finanziario, la relazione della commissione di controllo, con allegate le risposte alle osservazioni, sono presentati dalla Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio entro il 31 ottobre.

Articolo 92

Il Consiglio e il Parlamento europeo danno atto alla Commissione dell'esecuzione del bilancio entro il 30 aprile dell'anno successivo. Se tale data non può essere rispettata, il Consiglio o il Parlamento europeo informano la Commissione dei motivi per i quali tale decisione ha dovuto essere differita.

Le istituzioni adottano ogni misura utile per dar seguito alle osservazioni contenute nelle decisioni di scarico. A richiesta del Parlamento europeo o del Consiglio, esse riferiscono sulle misure prese in conseguenza di tali osservazioni ed in particolare sulle istruzioni da esse rivolte ai loro servizi che intervengono nell'esecuzione del bilancio. Queste relazioni sono comunicate anche alla commissione di controllo.

Salvo il secondo comma, seconda frase, le Istituzioni devono rendere conto, in un allegato del conto di gestione dell'esercizio successivo, delle misure prese a seguito delle osservazioni contenute nella decisione di scarico.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AGLI STANZIAMENTI
DI RICERCA E D'INVESTIMENTO*Articolo 93*

Le disposizioni dei titoli da I a VI incluso e XI, si applicano agli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti indicati nell'allegato di cui all'articolo 94, salvo deroghe o a condizione che esse non siano incompatibili con le disposizioni particolari del presente titolo.

Articolo 94

Gli stanziamenti di ricerca e d'investimento, il cui importo totale in stanziamenti di pagamento da finanziare conformemente alla decisione del 21 aprile 1970 è iscritto in un capitolo particolare della sezione di bilancio relativa alla Commissione, sono indicati in modo particolareggiato in un allegato di tale sezione.

Tale allegato, che forma parte integrante del bilancio, è elaborato secondo una struttura e una nomenclatura che gli sono proprie ed i cui criteri sono fissati al presente titolo.

Articolo 95

1. Un'attribuzione globale e pluriennale, chiamata quota, è iscritta nel capitolo di bilancio corrispondente a ciascun obiettivo di ricerca e d'investimento definito dal Consiglio in decisioni di programma o in decisioni corrispondenti.

La quota rappresenta la trasposizione nel bilancio dell'importo totale di ciascuna dotazione per obiettivo di ricerca e d'investimento, tenuto conto delle eventuali riserve finanziarie ed eccettuato il caso in cui la definizione dell'obiettivo comprenda varie tappe distinte, ciascuna delle quali rappresenta un insieme coerente.

2. Gli importi autorizzati annualmente nel bilancio per la copertura delle spese di ricerca e d'investimento comprendono degli stanziamenti d'impegno e degli stanziamenti di pagamento.

3. Gli stanziamenti d'impegno iscritti all'interno di ciascuna quota sono destinati a permettere la copertura totale degli obblighi giuridici che la Commissione può contrarre.

Essi costituiscono il limite massimo delle spese che la Commissione è autorizzata ad impegnare durante l'esercizio considerato per l'esecuzione delle operazioni corrispondenti.

Gli stanziamenti d'impegno rimangono validi fino a quando si procede al loro annullamento secondo la procedura di bilancio.

4. Gli stanziamenti di pagamento costituiscono il limite massimo delle spese che possono essere pagate o ordinate nel corso di ciascun esercizio finanziario per la copertura degli impegni assunti nel corso dell'esercizio o degli esercizi precedenti.

Articolo 96

L'allegato di cui all'articolo 94 è suddiviso in due parti :

a) la prima parte, il cui totale in stanziamenti di pagamento è riportato in un capitolo particolare all'interno della sezione del bilancio relativa alla Commissione, comprende :

— gli stanziamenti destinati all'esecuzione di ciascun obiettivo di ricerca e d'investimento,

— gli stanziamenti corrispondenti alle altre attività, in particolare a quelle previste nell'articolo 174, paragrafo 2, lettere b), c) e d) del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica,

— se necessario, gli stanziamenti destinati a coprire i saldi dei conti collettivi ;

b) la seconda parte comprende i conti collettivi, in particolare quelli riguardanti :

— il personale,

— l'infrastruttura generale : servizi generali e spese generali,

— i servizi ausiliari scientifici e tecnici,

— i grandi impianti,

— le prestazioni per conto di terzi.

Articolo 97

La nomenclatura dell'allegato di cui all'articolo 94 è stabilita, per quanto riguarda la definizione dei capitoli e dei conti collettivi, in funzione della destinazione delle spese quale risulta principalmente dalla realizzazione degli obiettivi di ricerca e d'investimento. Uno schema di detta nomenclatura figura nell'allegato III del presente regolamento finanziario. Esso è vincolante nei suoi principi, in particolare nella suddivisione in titoli, ed è indicativo nella suddivisione in capitoli.

Inoltre, all'interno dei capitoli e conti collettivi, le spese sono classificate in funzione della loro natura, conformemente all'allegato IV del presente regolamento finanziario, restando inteso che, nel bilancio, tale classificazione è utilizzata soltanto al livello delle categorie.

Articolo 98

1. I conti collettivi di cui all'articolo 96, lettera b) registrano le utilizzazioni e le risorse dei principali mezzi di realizzazione degli obiettivi di ricerca e d'investimento.

Tali mezzi di realizzazione sono: il personale, l'infrastruttura: servizi generali e spese generali, i servizi ausiliari scientifici e tecnici, i grandi impianti.

Possono inoltre essere aperti conti collettivi per seguire l'esecuzione di prestazioni effettuate per conto di terzi.

2. Nella rubrica delle utilizzazioni, i conti collettivi registrano il controvalore dell'utilizzazione dei mezzi di realizzazione nonché le spese effettuate per conto di terzi.

Nella rubrica delle risorse, i conti collettivi registrano, da un lato, la contropartita dell'utilizzazione dei mezzi di realizzazione imputata ad obiettivi di ricerca o ad altri conti collettivi e, dall'altro, il ricavato della loro utilizzazione per conto di terzi.

I saldi dei conti collettivi che provengono da un'eccedenza delle utilizzazioni rispetto alle risorse sono imputati ai capitoli corrispondenti della prima parte dell'allegato di cui all'articolo 94.

Il saldo di ciascun conto collettivo rappresenta il massimo delle spese nette da iscrivere nel capitolo corrispondente della prima parte di detto allegato.

I saldi dei conti collettivi provenienti da un'eccedenza delle risorse rispetto alle utilizzazioni sono portati nello stato delle entrate del bilancio.

3. Le utilizzazioni e spese imputate sui conti collettivi debbono rimanere entro i limiti degli importi autorizzati su tali conti, salvo nei casi in cui, a seguito di storni all'interno dei capitoli della prima parte dell'allegato di cui all'articolo 94 o a seguito di iscrizioni di stanziamenti supplementari per conto di terzi, delle risorse superiori alle previsioni

consentirebbero di aumentare nella medesima proporzione le utilizzazioni e le spese.

Per quanto riguarda i conti collettivi, relativi alle prestazioni per conto di terzi, possono essere iscritti importi supplementari nel corso dell'esecuzione del bilancio per coprire spese supplementari da effettuare specificatamente per la fornitura di queste prestazioni. Detti importi supplementari sono iscritti:

- in impegno, entro i limiti dell'importo dei rimborsi previsti nei contratti conclusi con i terzi richiedenti,
- in pagamento, entro i limiti delle entrate effettivamente incassate, provenienti dai rimborsi di dette spese da parte dei terzi richiedenti.

Articolo 99

I trasferimenti di materiale scientifico e tecnico tra obiettivi di ricerca e d'investimento danno luogo ad una imputazione di spese corrispondente al valore residuo a carico dell'obiettivo acquirente ed al ripristino di uno stanziamento di pari importo a vantaggio dell'obiettivo cedente mediante imputazione in diminuzione delle spese. Tale valore residuo è fissato secondo delle modalità stabilite in precedenza dalla Commissione.

Le operazioni di cui al presente articolo sono seguite in un conto d'ordine speciale.

Articolo 100

1. Alla prima parte dell'allegato di cui all'articolo 94 è allegato uno scadenzario degli impegni e dei pagamenti; questo forma parte integrante del bilancio ed è stabilito per capitolo e per articolo nel modo seguente:

- a) per ciascuna quota, lo scadenzario pone in evidenza il ritmo previsto per l'utilizzazione degli stanziamenti d'impegno; esso è sottoposto annualmente a revisione,
- b) rispetto ad ogni stanziamento d'impegno, lo scadenzario indica il ritmo annuale previsto per i pagamenti.

2. Per quanto concerne le operazioni di emissione e di concessione di prestiti, è elaborato uno scadenzario sulla base dei pagamenti di interessi e ammortamenti convenuti nei corrispondenti contratti per il servizio dei suddetti prestiti.

3. Dal bilancio deve inoltre risultare, a titolo indicativo, una previsione delle entrate e delle spese che devono essere effettuate nella moneta dei paesi terzi, con speciale menzione delle operazioni di emissione e di concessione di prestiti effettuate in tali valute.

Articolo 101

Se il bilancio non è adottato definitivamente all'inizio dell'esercizio, si procede alle spese nel modo seguente :

- a) per quanto riguarda i conti collettivi di cui all'articolo 96, lettera b), l'articolo 178 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica si applica alle operazioni di impegno e di pagamento relative a spese il cui principio è stato ammesso nell'ultimo bilancio regolarmente approvato.

Le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente per ogni conto collettivo entro i limiti di un dodicesimo del complesso degli stanziamenti iscritti nel conto collettivo in questione per l'esercizio precedente, senza che tale misura possa avere l'effetto di porre a disposizione della Commissione mensilmente degli stanziamenti superiori a un dodicesimo di quelli previsti nel progetto di bilancio o, in sua mancanza, nel progetto preliminare di bilancio. Le operazioni d'impegno possono essere effettuate per ogni conto collettivo, entro i limiti di un quarto del complesso degli stanziamenti iscritti nel conto collettivo in questione per l'esercizio precedente, aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso senza che il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio o, in sua mancanza, nel progetto preliminare di bilancio possa essere superato.

A richiesta della Commissione e senza pregiudizio del comma precedente, il Consiglio con deliberazione a maggioranza qualificata può, autorizzare simultaneamente due o più dodicesimi provvisori in funzione delle necessità di gestione,

- b) per quanto riguarda i capitoli della prima parte dell'allegato di cui all'articolo 94, concernenti gli obiettivi di ricerca e di investimento, le operazioni di pagamento possono essere effettuate mensilmente per capitolo entro i limiti di un dodicesimo delle previsioni annuali iscritte per tale esercizio nello scadenzario dei pagamenti applicabili alle previsioni di stanziamenti di impegno. Le operazioni di impegno possono essere effettuate entro i limiti di un quarto di ciascun stanziamento figurante nello scadenzario degli impegni prevedibili per l'esercizio considerato aumentato di un dodicesimo per ciascun mese trascorso senza che il limite degli stanziamenti previsti nel progetto di bilancio o, in sua man-

canza, nel progetto preliminare di bilancio possa essere superato.

Articolo 102

1. Ogni decisione di storni all'interno di un capitolo o da capitolo a capitolo è sottoposta al visto preventivo del controllore finanziario che attesta la disponibilità degli stanziamenti nonché la regolarità e la conformità di tali operazioni nei confronti delle disposizioni applicabili.

2. Tuttavia, quando il controllore finanziario ritiene di non poter verificare preliminarmente le conseguenze di tali storni sull'equilibrio finanziario dei conti collettivi, egli si limita a formulare un parere.

In tal caso e nei limiti dei suoi poteri, l'ordinatore può procedere allo storno, sotto la sua esclusiva responsabilità, restando inteso che egli metterà mensilmente a disposizione del controllore finanziario ogni informazione utile che consenta di costatare le conseguenze finanziarie degli storni effettuati.

Quando sulla base di tali informazioni il controllore finanziario constata l'apparizione di uno squilibrio finanziario in un conto collettivo, egli informa l'ordinatore della situazione.

Articolo 103

1. In deroga all'articolo 21, paragrafo 3 la Commissione, può, entro i limiti e alle condizioni stabiliti all'atto dell'adozione definitiva dello stato delle spese per le ricerche e gli investimenti, procedere a storni di stanziamenti fra capitoli, che vengono in tal caso espressamente designati in detto stato.

2. In deroga all'articolo 21, paragrafo 5, il divieto di storno di cui a detto paragrafo non si applica alla classificazione delle spese in funzione della loro natura ai sensi dell'articolo 97.

3. In deroga all'articolo 60, lettera a) si può procedere per trattativa privata quando l'ammontare del contratto non supera le 20 000 unità di conto per i materiali scientifici e tecnici nonché per i lavori, salvi restando gli altri casi in cui la trattativa privata è autorizzata in applicazione dell'articolo 60, lettere b), c) e d) salvo restando l'obbligo generale di porre in competizione, nella misura del possibile e con tutti mezzi appropriati, i fornitori o imprenditori capaci di effettuare la prestazione che deve costituire oggetto del contratto.

4. In deroga all'articolo 62, prima della decisione dell'ordinatore, sono soggetti al parere di una commissione consultiva degli acquisti e dei contratti, la cui composizione e il cui funzionamento sono fissati alle modalità d'esecuzione previste all'articolo 118 :

- a) i contratti di carattere scientifico e tecnico d'importo superiore alle 100 000 unità di conto e gli acquisti immobiliari,
- b) i contratti di forniture e di materiale privi di carattere scientifico o tecnico d'importo superiore alle 20 000 unità di conto,

c) i contratti di forniture e di materiale privi di carattere scientifico o tecnico d'importo superiore alle 5 000 unità di conto ai quali si applica l'articolo 60, lettere c) e d).

5. In deroga all'articolo 68 le vendite di materiale scientifico e tecnico non sono soggette alle disposizioni del primo comma del presente articolo, salvo decisione contraria presa su parere della commissione consultiva degli acquisti e dei contratti.

TITOLO VIII

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo 104

1. In conformità della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971 e senza pregiudizio dell'articolo 10, paragrafo 2 della stessa decisione, il bilancio d'esercizio comprende, per quanto riguarda il Fondo sociale europeo :

- a) gli stanziamenti per l'esercizio in questione,
- b) le autorizzazioni d'impegno per i due esercizi successivi.

2. Fatto salvo l'articolo 6 gli stanziamenti per l'esercizio in questione coprono i pagamenti che devono essere effettuati a titolo dell'esercizio e che corrispondono ad impegni contratti nel corso del medesimo esercizio o ad impegni già contratti nel corso degli esercizi precedenti in forza delle autorizzazioni di cui al paragrafo 1, lettera b).

3. Le autorizzazioni d'impegno stabiliscono per i due esercizi successivi gli importi a concorrenza dei

quali possono essere contratti, durante l'esercizio in questione, degli impegni nel quadro degli articoli 4 e 5 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971. Le autorizzazioni sono suddivise per esercizio finanziario e ripartite in base alla nomenclatura del bilancio.

Articolo 105

1. Per il Fondo sociale europeo costituiscono impegno di spesa le approvazioni date dalla Commissione ai progetti e alle domande d'intervento presentati dagli Stati membri in conformità agli articoli 6 e 7 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971.

2. Per quanto riguarda il contributo del Fondo di cui all'articolo 10, paragrafo 2 della decisione del Consiglio del 1° febbraio 1971, costituiscono impegno di spesa il riconoscimento dei diritti degli Stati membri o l'approvazione data dalla Commissione ai progetti di riconversione.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI AL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA

SEZIONE I

SEZIONE GARANZIA

Articolo 106

La presente sezione si applica alle spese finanziate a titolo del Fondo europeo agricolo di orientamento

e di garanzia, sezione garanzia, conformemente al regolamento (CEE) n. 729/70, a partire dal 1° gennaio 1971.

Articolo 107

Per gli stanziamenti della sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia si

effettuano impegni provvisionali globali pari agli anticipi da versare agli Stati membri.

Sono impegni provvisionali globali le decisioni della Commissione che fissano l'importo di detti anticipi conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CEE) n. 729/70. Per detti impegni il visto del controllore finanziario ha l'unica funzione di accertare che essi corrispondano agli importi decisi dalla Commissione previa consultazione del comitato del Fondo, e restino entro i limiti dell'importo totale degli stanziamenti iscritti nella sezione garanzia del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia.

Articolo 108

Previo esame dei documenti trasmessi dagli Stati membri conformemente alle disposizioni prese in applicazione dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 729/70, dopo l'apposizione del visto del controllore finanziario, le spese effettuate dai servizi e organismi in applicazione dell'articolo 4 di detto regolamento formano oggetto di un impegno per capitolo, articolo e voce e di un'imputazione in pagamento.

L'impegno viene effettuato entro due mesi dalla ricezione dei documenti trasmessi dagli Stati membri. L'imputazione in pagamento viene effettuata in linea di massima entro lo stesso termine.

Il presente articolo non pregiudica la liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70.

Articolo 109

Le spese sono imputate ai conti di un esercizio in base ai pagamenti effettuati entro il 31 dicembre dai servizi e organismi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70, purché il loro impegno e la loro ordinazione siano pervenuti al contabile entro il 31 marzo seguente.

Articolo 110

Le eventuali differenze tra le spese imputate ai conti di un esercizio in applicazione dell'articolo 109 e quelle riconosciute dalla Commissione all'atto della liquidazione dei conti di cui all'articolo 5, paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CEE) n. 729/70 sono

imputate ai conti dell'esercizio durante il quale detta liquidazione ha luogo.

Articolo 111

Gli stanziamenti che sono stati impegnati globalmente conformemente all'articolo 107 e che non hanno formato oggetto d'impegni secondo la nomenclatura di bilancio conformemente all'articolo 108 sono assimilati, per quanto riguarda le disposizioni relative ai riporti, agli stanziamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 1, lettera c), qualora l'imputazione in pagamento di cui all'articolo 108 non abbia potuto essere effettuata prima del 1° aprile.

Articolo 112

A titolo eccezionale, i pagamenti effettuati fino al 31 gennaio 1973 dagli organismi e dai servizi di cui all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 729/70, sono imputati ai conti dell'esercizio 1972.

Articolo 113

1. Gli stanziamenti iscritti in un capitolo di spesa non possono essere destinati ad altri capitoli di spesa. Tuttavia, al più tardi un mese prima del 31 marzo, la Commissione può proporre al Consiglio storni di stanziamenti da capitolo a capitolo.

Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata entro tre settimane. Se non ha deliberato in questo termine, gli storni di stanziamenti considerano approvati.

2. All'interno di ciascun capitolo, gli storni da articolo ad articolo sono effettuati con decisione della Commissione, adottata entro il 31 marzo secondo la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento (CEE) n. 729/70.

SEZIONE II

SEZIONE ORIENTAMENTO

Articolo 114

1. Gli stanziamenti di cui all'articolo 6, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 729/70 vengono iscritti in quanto tali nel bilancio dell'esercizio in questione e sono compresi negli stanziamenti da coprire secondo le disposizioni finanziarie applicabili a tale esercizio.

2. Gli stanziamenti da riscrivere, provenienti da esercizi anteriori, sono iscritti in quanto tali nel bilancio dell'esercizio nel corso del quale si prevede di impegnarli. Essi sono coperti dalle entrate secondo le disposizioni finanziarie applicabili all'esercizio nel corso del quale sono impegnati, con riserva delle disposizioni particolari dell'articolo 3, paragrafo 5 della decisione del 21 aprile 1970, articolo che disciplina gli stanziamenti della sezione orientamento del Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, la cui prima iscrizione risale a un bilancio anteriore a quello dell'esercizio 1972.

3. Gli stanziamenti da riscrivere che provengono da esercizi anteriori e il cui impegno non è previsto nel corso dell'esercizio in questione, sono oggetto di una iscrizione speciale nei commenti del bilancio. Non danno luogo a copertura mediante entrate per detto esercizio. Tuttavia, costituiscono delle autorizzazioni d'impegno nella misura in cui sono oggetto di decisioni d'impegno in base alle disposizioni adottate nel quadro della politica agricola comune. In tale caso, le modifiche corrispondenti in entrate sono apportate mediante la procedura di bilancio.

TITOLO X

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALL'AIUTO ALIMENTARE

Articolo 115

Allorché il finanziamento delle spese coperte da stanziamenti iscritti nel capitolo « Spese per gli aiuti alimentari » del bilancio è assicurato dalla concessione di anticipi agli Stati membri, sono applicabili a queste spese gli articoli da 107 a 111 incluso.

La Commissione può, entro il 31 marzo dell'esercizio successivo, decidere storni da un articolo all'altro all'interno di detto capitolo.

TITOLO XI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 116

Per i problemi di bilancio di loro competenza il Parlamento europeo e il Consiglio sono abilitati a farsi comunicare ogni informazione e giustificazione.

Nell'esercizio del suo compito il Consiglio può essere assistito da un comitato costituito in seno al comitato dei rappresentanti permanenti.

Articolo 117

Il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione, ciascuno per quanto li concerne, informano il più rapidamente possibile la commissione di controllo di tutte le loro decisioni e di tutti i loro atti presi in esecuzione dell'articolo 3, dell'articolo 6, paragrafi 2 e 7 e degli articoli 8, 14 e 21.

La designazione degli ordinatori, dei controllori finanziari, dei contabili e degli amministratori delle anticipazioni, nonché le deleghe o nomine conferite in virtù degli articoli 18, 19, 20 e 57 sono comunicate alla commissione di controllo.

La Commissione porta a conoscenza della commissione di controllo le modalità d'esecuzione di cui

all'articolo 118. Inoltre, le istituzioni trasmettono alla commissione di controllo le regolamentazioni interne da esse adottate in materia finanziaria.

Articolo 118

La Commissione, consultandosi con il Consiglio e il Parlamento europeo e sentito il parere delle altre istituzioni, emana le modalità d'esecuzione del presente regolamento finanziario.

Articolo 119

Le disposizioni particolari applicabili all'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee figurano nell'allegato I che costituisce parte integrante del presente regolamento finanziario.

Articolo 120

Sono abrogati :

— il regolamento finanziario del 30 luglio 1968 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio

- delle Comunità europee e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili ⁽¹⁾ ;
- il regolamento finanziario del 23 ottobre 1961 relativo all'elaborazione e all'esecuzione del bilancio della ricerca e degli investimenti della Comunità europea dell'energia atomica e alla responsabilità degli ordinatori e dei contabili (articolo 183 a) e c) del trattato) ⁽²⁾ ;
 - il regolamento finanziario del 31 gennaio 1961 relativo alle modalità e alla procedura da seguire per porre a disposizione della Commissione i contributi degli Stati membri di cui all'articolo 200 paragrafi 1 e 2 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, nonché alle condizioni tecniche d'esecuzione delle operazioni finanziarie concernenti il Fondo sociale europeo (articolo 209 b), del trattato) ⁽³⁾ ;
 - il regolamento finanziario del 31 gennaio 1961 relativo alle modalità e alla procedura da seguire per porre a disposizione della Commissione i contributi degli Stati membri, di cui all'articolo 172, paragrafo 1 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (articolo 183 b) del trattato) ⁽⁴⁾ ;
 - il regolamento finanziario del 2 aprile 1962 relativo alle modalità e alla procedura da seguire per porre a disposizione della Commissione i contributi degli Stati membri, di cui all'articolo 172, paragrafo 2 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (articolo 183 b) del trattato) ⁽⁵⁾ ;
 - il regolamento finanziario del 15 dicembre 1969 che fissa le modalità relative al rendimento e alla verifica dei conti ⁽⁶⁾ ;
 - il regolamento finanziario del 20 settembre 1971, relativo a disposizioni particolari applicabili agli stanziamenti per le ricerche e gli investimenti ⁽⁷⁾ ;
 - il regolamento finanziario del 24 aprile 1972, relativo a disposizioni particolari applicabili al Fondo sociale europeo ⁽⁸⁾ ;
 - il regolamento finanziario del 7 novembre 1972 che stabilisce disposizioni particolari applicabili al Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia, sezione garanzia ⁽⁹⁾ ;
 - il regolamento finanziario del 18 gennaio 1973 relativo a delle disposizioni particolari per la copertura del fabbisogno di tesoreria delle Comunità nel quadro delle spese di bilancio ⁽¹⁰⁾.
- Sono parimenti abrogate tutte le disposizioni in contrasto con il presente regolamento finanziario, escluse quelle necessarie per l'applicazione dell'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 728/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, recante disposizioni complementari per il finanziamento della politica agricola comune ⁽¹¹⁾ e dell'articolo 16, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 729/70 del Consiglio, del 21 aprile 1970, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽¹²⁾.

Articolo 121

Il presente regolamento finanziario entra in vigore il 1° maggio 1973.

Il presente regolamento finanziario è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 25 aprile 1973.

Per il Consiglio

Il Presidente

R. VAN ESLANDE

⁽¹⁾ GU n. L 199 del 10. 8. 1968, pag. 1.
⁽²⁾ GU n. 74 del 16. 11. 1971, pag. 1433/61.
⁽³⁾ GU n. 22 del 30. 3. 1961, pag. 509/61.
⁽⁴⁾ GU n. 22 del 30. 3. 1961, pag. 518/61.
⁽⁵⁾ GU n. 32 del 30. 4. 1962, pag. 1070/62.
⁽⁶⁾ GU n. L 326 del 29. 12. 1969, pag. 34.

⁽⁷⁾ GU n. L 218 del 28. 9. 1971, pag. 8.
⁽⁸⁾ GU n. L 101 del 28. 4. 1972, pag. 34.
⁽⁹⁾ GU n. L 257 del 15. 11. 1972, pag. 22.
⁽¹⁰⁾ GU n. L 19 del 24. 1. 1973, pag. 11.
⁽¹¹⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 9.
⁽¹²⁾ GU n. L 94 del 28. 4. 1970, pag. 13.

ALLEGATO I

DISPOSIZIONI PARTICOLARI APPLICABILI ALL'UFFICIO DELLE PUBBLICAZIONI UFFICIALI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Allegato di cui all'articolo 119 del regolamento finanziario)

Articolo 1

Fatte salve le altre disposizioni del regolamento finanziario, per il funzionamento dell'Ufficio delle pubblicazioni ufficiali delle Comunità europee si applicano le seguenti disposizioni particolari.

Articolo 2

Gli stanziamenti e le entrate dell'Ufficio figurano in ciascun capitolo della sezione del bilancio relativa alla Commissione. Una tabella ricapitolativa unita alla sezione del bilancio relativa alla Commissione indica la totalità delle previsioni di spese e di entrate riguardanti l'Ufficio, suddivise nella stessa forma delle sezioni del bilancio. Nei limiti di tali previsioni, gli stanziamenti corrispondenti sono utilizzati per l'Ufficio.

In corso di esercizio le previsioni possono essere modificate, ove necessario, dalla Commissione su proposta del Comitato direttivo dell'Ufficio.

Articolo 3

Ogni prestazione fornita dall'Ufficio ad una istituzione dà luogo all'emissione di una fattura sulla base del prezzo di costo, stabilito dalla contabilità analitica o, in mancanza, del costo forfettario fissato dal comitato direttivo dell'Ufficio.

Le modalità di pagamento delle fatture sono definite dal comitato direttivo dell'Ufficio.

Ogni istituzione resta l'ordinatore delle spese di tutti i lavori da essa affidati all'Ufficio.

Articolo 4

Su proposta del comitato direttivo, la Commissione delega poteri di ordinatore al direttore dell'Ufficio e fissa i limiti e le condizioni di tale delega.

Articolo 5

Il controllore finanziario delega un agente incaricato di controllare gli impegni e le ordinazioni di spesa nonché le entrate dell'Ufficio.

La Commissione, su proposta del comitato direttivo dell'Ufficio, nomina un contabile subalterno, incaricato segnatamente dell'incasso delle entrate e del pagamento delle spese effettuate direttamente dall'Ufficio.

Articolo 6

Per le esigenze di tesoreria dell'Ufficio stesso, possono essere aperti conti bancari o conti correnti postali a suo nome a cura della Commissione, su proposta del comitato direttivo.

I pagamenti effettuati dalle istituzioni a titolo di anticipo, di acconto o di saldo a valere sulle fatture emesse dall'Ufficio e il ricavo delle vendite delle pubblicazioni effettuate dall'Ufficio, sono versati sui suddetti conti.

Sono parimenti versati su detti conti le entrate dell'Ufficio diverse dalle imposte e dai contributi a carico del personale a norma dello Statuto dei funzionari.

All'occorrenza, tali conti sono altresì alimentati dalle anticipazioni di tesoreria effettuate dalla Commissione.

Il saldo annuale di tesoreria viene regolato alla fine dell'esercizio tra l'Ufficio e ciascuna istituzione.

Articolo 7

Il conto di gestione e il bilancio dell'Ufficio costituiscono parte integrante del conto di gestione e del bilancio finanziario delle Comunità previsti dagli articoli 81 e 83 del regolamento finanziario. Vi è annessa una tabella ricapitolativa che illustra il conto di gestione dell'Ufficio.

Articolo 8

Il Comitato direttivo dell'Ufficio determina le modalità di applicazione delle disposizioni che precedono, nonché le regole di contabilità commerciale applicabili all'Ufficio, sia per le spese che per le entrate, in particolare per il ricavato delle vendite, tenuto conto dell'articolo 22, lettera b), del regolamento finanziario e del carattere particolare dell'Ufficio.

ALLEGATO II

NOMENCLATURA DI BILANCIO

in relazione all'articolo 15, paragrafo 4 del regolamento finanziario

A. ENTRATE

TITOLO 1

RISORSE PROPRIE

CAPITOLO 10 — PRELIEVI, SUPPLEMENTI, IMPORTI SUPPLEMENTARI O COMPENSATORI, IMPORTI O ELEMENTI ADDIZIONALI ED ALTRI DIRITTI FISSATI DALLE ISTITUZIONI DELLE COMUNITÀ SUGLI SCAMBI CON I PAESI NON MEMBRI NEL QUADRO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE

(articolo 2, lettera a) della decisione del 21 aprile 1970)

Articolo 100 — *Prelevi, supplementi, importi supplementari o compensatori, importi o elementi addizionali ed altri diritti fissati dalle Istituzioni delle Comunità sugli scambi con i paesi non membri nel quadro della politica agricola comune* (articolo 2, lettera a) della decisione del 21 aprile 1970)

Voce 1000 — Belgio

Voce 1001 — Germania

Voce 1002 — Francia

Voce 1003 — Italia

Voce 1004 — Lussemburgo

Voce 1005 — Paesi Bassi

CAPITOLO 11 — CONTRIBUTI ED ALTRI DIRITTI PREVISTI NELL'AMBITO DELL'ORGANIZZAZIONE COMUNE DEI MERCATI NEL SETTORE DELLO ZUCCHERO

(articolo 2, lettera a) della decisione del 21 aprile 1970)

Articolo 110 — *Contributi ed altri diritti previsti nell'ambito dell'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero* (articolo 2, lettera a) della decisione del 21 aprile 1970)

Voce 1100 — Belgio

Voce 1101 — Germania

Voce 1102 — Francia

Voce 1103 — Italia

Voce 1104 — Lussemburgo

Voce 1105 — Paesi Bassi

CAPITOLO 12 — DAZI DOGANALI ED ALTRI DIRITTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 2, LETTERA b) DELLA DECISIONE DEL 21 APRILE 1970

Articolo 120 — *Dazi doganali ed altri diritti previsti all'articolo 2, lettera b) della decisione del 21 aprile 1970*

Voce 1200 — Belgio

Voce 1201 — Germania

Voce 1202 — Francia

Voce 1203 — Italia

Voce 1204 — Lussemburgo

Voce 1205 — Paesi Bassi

CAPITOLO 13 — IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

Articolo 130 — *Imposta sul valore aggiunto*

CAPITOLO 19 — ALTRE RISORSE PROPRIE

Articolo 190 — *Altre risorse proprie*

Voce 1900 — Danimarca

Voce 1901 — Irlanda

Voce 1902 — Regno Unito

TITOLO 2

ECCEDENZE DISPONIBILI

CAPITOLO 20 — ECCEDEZZA DISPONIBILE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE

Articolo 200 — *Eccezzenza disponibile dell'esercizio precedente*

CAPITOLO 21 — ECCEDEZZA DELL'ESERCIZIO DA RIPORTARE

Articolo 210 — *Eccezzenza dell'esercizio da riportare*

TITOLO 3

PARTE DEL GETTITO DEI PRELIEVI CECA VERSATI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 20 DEL TRATTATO DELL'8 APRILE 1965

CAPITOLO 30 — PARTE DEL GETTITO DEI PRELIEVI CECA VERSATI IN APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 20 DEL TRATTATO DELL'8 APRILE 1965

Articolo 300 — *Parte del gettito dei prelievi CECA versati in applicazione dell'articolo 20 del trattato dell'8 aprile 1965*

TITOLO 4**TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE****CAPITOLO 40 — GETTITO DELL'IMPOSTA SUGLI STIPENDI, SALARI E INDENNITÀ DEI FUNZIONARI ED ALTRI AGENTI**

Articolo 400 — *Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei funzionari ed altri agenti*

CAPITOLO 41 — CONTRIBUTI DEL PERSONALE AL FINANZIAMENTO DEL REGIME PENSIONI

Articolo 410 — *Contributi del personale al finanziamento del regime pensioni*

TITOLO 5**CONTRIBUTI****CAPITOLO 50 — CONTRIBUTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 2 O 3 DELLA DECISIONE DEL 21 APRILE 1970 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI CON RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ**

Articolo 500 — *Contributi previsti all'articolo 4, paragrafo 2 o 3 della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità*

Voce 5000 — Belgio

Voce 5001 — Danimarca

Voce 5002 — Germania

Voce 5003 — Francia

Voce 5004 — Irlanda

Voce 5005 — Italia

Voce 5006 — Lussemburgo

Voce 5007 — Paesi Bassi

Voce 5008 — Regno Unito

CAPITOLO 51 — CONTRIBUTI PREVISTI RISPETTIVAMENTE ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 E ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DELLA DECISIONE DEL 21 APRILE 1970 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI CON RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ

Articolo 510 — *Contributi previsti rispettivamente all'articolo 3, paragrafo 4 ed all'articolo 4, paragrafo 6 della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità*

Voce 5100 — Belgio

Voce 5101 — Germania

- Voce 5102 — Francia
- Voce 5103 — Italia
- Voce 5104 — Lussemburgo
- Voce 5105 — Paesi Bassi

**CAPITOLO 52 — CONTRIBUTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 7 DEL REGOLAMENTO (CEE) N. 728/70
RELATIVO AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DEL FEAOG**

Articolo 520 — *Contributi previsti all'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 728/70
relativo al finanziamento delle spese del FEAOG*

- Voce 5200 — Belgio
- Voce 5201 — Germania
- Voce 5202 — Francia
- Voce 5203 — Italia
- Voce 5204 — Lussemburgo
- Voce 5205 — Paesi Bassi

**CAPITOLO 53 — CONTRIBUTI PREVISTI AL REGOLAMENTO N. 130/66/CEE RELATIVO AL
FINANZIAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE — SEZIONE GARAN-
ZIA**

Articolo 530 — *Contributi previsti al regolamento n. 130/66/CEE relativo al finanzia-
mento della politica agricola comune — Sezione garanzia*

- Voce 5300 — Belgio
- Voce 5301 — Germania
- Voce 5302 — Francia
- Voce 5303 — Italia
- Voce 5304 — Lussemburgo
- Voce 5305 — Paesi Bassi

**CAPITOLO 54 — CONTRIBUTI PREVISTI AL REGOLAMENTO N. 130/66/CEE RELATIVO AL
FINANZIAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE — SEZIONE ORIEN-
TAMENTO**

Articolo 540 — *Contributi previsti al regolamento n. 130/66/CEE relativo al finanzia-
mento della politica agricola comune — Sezione orientamento*

- Voce 5400 — Belgio
- Voce 5401 — Germania
- Voce 5402 — Francia
- Voce 5403 — Italia
- Voce 5404 — Lussemburgo
- Voce 5405 — Paesi Bassi

CAPITOLO 55 — CONTRIBUTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFI 2 E 3 DELLA DECISIONE DEL 21 APRILE 1970 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI CON RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ
e 56

Articolo 550 — *Contributi previsti all'articolo 3, paragrafi 2 e 3 della decisione del 21 aprile 1970 relativa alla sostituzione dei contributi finanziari degli Stati membri con risorse proprie delle Comunità*

Voce 5500 — Belgio

Voce 5501 — Germania

Voce 5502 — Francia

Voce 5503 — Italia

Voce 5504 — Lussemburgo

Voce 5505 — Paesi Bassi

Articolo 560 — *Altri contributi*

Voce 5600 — Danimarca

Voce 5601 — Irlanda

Voce 5602 — Regno Unito

CAPITOLO 59 — ALTRI CONTRIBUTI

Articolo 590 — *Contributi previsti all'articolo 200, paragrafo 1 del trattato CEE (finanziamento delle spese amministrative)*

Voce 5900 — Belgio

Voce 5901 — Germania

Voce 5902 — Francia

Voce 5903 — Italia

Voce 5904 — Lussemburgo

Voce 5905 — Paesi Bassi

Articolo 591 — *Contributi previsti all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2052/69 relativo al finanziamento dell'aiuto alimentare*

Voce 5910 — Belgio

Voce 5911 — Germania

Voce 5912 — Francia

Voce 5913 — Italia

Voce 5914 — Lussemburgo

Voce 5915 — Paesi Bassi

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 90 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

Articolo 900 — *Proventi della vendita di beni mobili*

Articolo 901 — *Proventi della vendita di beni immobili*

Articolo 902 — *Vendita di pubblicazioni, opuscoli e pellicole cinematografiche*

CAPITOLO 91 — PROVENTI DEI FITTI

Articolo 910 — *Proventi dei fitti di mobilio e di materiale*

Articolo 911 — *Proventi dei fitti di beni immobili*

CAPITOLO 92 — ENTRATE E INDENNIZZI DI SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo 920 — *Fornitura a titolo oneroso di materie gregge o fissili speciali (articolo 6 del trattato)*

Articolo 921 — *Retribuzione di servizi forniti a titolo oneroso nell'ambito dell'esecuzione del programma di ricerche della Comunità (articolo 10 del trattato)*

Articolo 922 — *Indennizzo di servizi forniti a titolo oneroso a Stati membri, persone o imprese (articolo 6 del trattato)*

Articolo 923 — *Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su brevetti o fascicoli tecnici*

Articolo 924 — *Entrate provenienti da lavori effettuati dall'Ufficio delle pubblicazioni*

Articolo 925 — *Entrate da eccedenze su lavori per conto terzi*

Articolo 928 — *Rimborso delle prestazioni a titolo oneroso del Centro comune di ricerca effettuate nel quadro dell'accordo di massima del 20 dicembre 1971*

Articolo 929 — *Altre entrate provenienti da servizi prestati a titolo oneroso*

CAPITOLO 93 — RIMBORSI DI SPESE VARIE

Articolo 930 — *Rimborsi di spese sostenute per conto di un'altra istituzione*

Articolo 931 — *Rimborso di spese sostenute per conto di uno o più Stati*

Articolo 932 — *Rimborso delle spese sostenute specificatamente nell'esecuzione di lavori su richiesta e contro remunerazione*

Articolo 939 — *Altri rimborsi di spese sostenute per conto di terzi*

CAPITOLO 94 — PRESTITI E MUTUI

Articolo 940 — *Proventi di prestiti contratti nell'ambito dell'accordo Euratom-Stati Uniti*

Articolo 941 — *Rimborso di mutui accordati nell'ambito dell'accordo Euratom-Stati Uniti*

Articolo 942 — *Rimborso di spese finanziarie e bancarie per operazioni di prestiti attivi e passivi nell'ambito dell'accordo Euratom-Stati Uniti*

Articolo 943 — *Rimborsi di mutui accordati e di spese accessorie*

Articolo 949 — *Proventi di prestiti vari*

CAPITOLO 95 — REDDITI VARI

Articolo 950 — *Redditi di fondi collocati o assegnati in prestito, interessi bancari ed altri*

Articolo 951 — *Utili di cambio*

Articolo 952 — *Interessi di mora (articolo 9 del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 2/71)*

Articolo 953 — *Somme recuperate in applicazione dell'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 729/70*

CAPITOLO 99 — ALTRE ENTRATE

Articolo 990 — *Rimborso di diritti e tasse che hanno gravato sulle operazioni di ricerca da parte delle amministrazioni francesi e italiane*

Articolo 991 — *Proventi e interessi vari provenienti dal 1° e 2° FES*

Articolo 999 — *Entrate varie*

B. SPESE

TITOLO 1

SPESE CONCERNENTI LE PERSONE FACENTI PARTE DELL'ISTITUZIONE

CAPITOLO 10 — MEMBRI DELL'ISTITUZIONE

Articolo 100 — *Stipendi, indennità ed assegni fissi annessi agli stipendi*

Voce 1000 — Stipendi base

Voce 1001 — Indennità di residenza

Voce 1002 — Assegni familiari

Voce 1003 — Indennità di rappresentanza ⁽¹⁾

Voce 1004 — Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni, convocazioni e spese accessorie ⁽²⁾

Articolo 101 — *Copertura dei rischi di malattia e d'infortunio ed altri oneri sociali*

Articolo 102 — *Indennità transitorie*

Articolo 103 — *Pensioni*

Voce 1030 — Pensioni d'anzianità

Voce 1031 — Pensioni d'invalidità

Voce 1032 — Pensioni di reversibilità

CAPITOLO 11 — PERSONALE

Articolo 110 — *Funzionari ed agenti temporanei che ricoprono posti previsti alla tabella degli organici*

Voce 1100 — Stipendi base

Voce 1101 — Assegni familiari

Voce 1102 — Indennità di dislocazione (compreso articolo 97 — statuto CECA)

Voce 1103 — Indennità forfettarie temporanee

⁽¹⁾ Compresa l'indennità di presidenza di Camera per i membri della Corte di giustizia.

⁽²⁾ Riguarda solo il Parlamento europeo.

Articolo 111 — *Altri agenti*

- Voce 1110 — Agenti ausiliari
- Voce 1111 — Interpreti ausiliari
- Voce 1112 — Agenti locali
- Voce 1113 — Consiglieri speciali

Articolo 112 — *Pensioni e assegni di cessazione dal servizio*

- Voce 1120 — Pensioni d'anzianità
- Voce 1121 — Pensioni d'invalidità
- Voce 1122 — Pensioni di reversibilità
- Voce 1123 — Assegni di cessazione del servizio

Articolo 113 — *Copertura dei rischi di malattia, d'infortunio e di malattie professionali*

- Voce 1130 — Copertura dei rischi di malattia
- Voce 1131 — Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali

Articolo 114 — *Assegni ed indennità varie*

- Voce 1140 — Assegni di nascita e di decesso
- Voce 1141 — Spese di viaggio per ferie annuali
- Voce 1142 — Indennità di alloggio e di trasporto
- Voce 1143 — Indennità forfettarie di funzione
- Voce 1144 — Indennità forfettarie di trasferta
- Voce 1149 — Altre indennità e rimborsi

Articolo 115 — *Ore di lavoro straordinario*Articolo 116 — *Coefficienti correttori*Articolo 117 — *Prestazioni di complemento*

- Voce 1170 — Interpreti free-lance e operatori di conferenza
- Voce 1171 — Correttori free-lance
- Voce 1172 — Altro personale remunerato a prestazione e lavori di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno
- Voce 1173 — Spese di viaggio e di soggiorno per esperti nazionali distaccati presso i servizi della Commissione

CAPITOLO 12 — INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO ED AI TRASFERIMENTIArticolo 120 — *Spese varie per l'assunzione del personale*

Articolo 121 — *Spese di viaggio (compresi quelli dei familiari)*

Voce 1210 — Membri dell'istituzione

Voce 1211 — Personale

Articolo 122 — *Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento*

Voce 1220 — Membri dell'istituzione

Voce 1221 — Personale

Articolo 123 — *Spese di trasloco*

Voce 1230 — Membri dell'istituzione

Voce 1231 — Personale

Articolo 124 — *Indennità giornaliere temporanee*

Voce 1240 — Membri dell'istituzione

Voce 1241 — Personale

Articolo 125 — *Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento*

CAPITOLO 13 — SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE

Articolo 130 — *Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie*

Voce 1300 — Membri dell'istituzione

Voce 1301 — Personale

Voce 1302 — Attrezzature speciali per missioni

CAPITOLO 14 — SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE E IL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE

Articolo 140 — *Sussidi straordinari*

Articolo 141 — *Foyers e circoli per il personale*

Articolo 142 — *Ristoranti e mense*

Articolo 143 — *Servizio medico*

Articolo 144 — *Corsi di lingue e di perfezionamento professionale*

Articolo 149 — *Altre provvidenze*

CAPITOLO 15 — SPESE PER L'ORGANIZZAZIONE DI TIROCINI NEI SERVIZI DELL'ISTITUZIONE

Articolo 150 — *Spese per l'organizzazione di tirocini nei servizi dell'istituzione*

TITOLO 2

IMMOBILI, MATERIALE E SPESE VARIE DI FUNZIONAMENTO

CAPITOLO 20 — SPESE D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE

Articolo 200 — *Acquisto di beni immobili*

Articolo 201 — *Costruzione d'immobili*

Articolo 202 — *Altre spese preliminari all'acquisto di beni immobili o alla costruzione di immobili*

CAPITOLO 21 — AFFITTO DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo 210 — *Affitti*

Voce 2100 — *Affitti*

Voce 2101 — *Garanzia*

Articolo 211 — *Assicurazioni*

Articolo 212 — *Acqua, gas, elettricità e riscaldamento*

Articolo 213 — *Pulizia e manutenzione*

Articolo 214 — *Sistemazione dei locali*

Articolo 219 — *Altre spese*

CAPITOLO 22 — BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE

Articolo 220 — *Macchine per ufficio*

Voce 2200 — *Attrezzatura iniziale*

Voce 2201 — *Rinnovamento*

Voce 2202 — *Noleggio*

Voce 2203 — *Manutenzione, utilizzazione e riparazioni*

Articolo 221 — *Mobilio*

Voce 2210 — *Attrezzatura iniziale*

Voce 2211 — *Rinnovamento*

Voce 2212 — *Noleggio*

Voce 2213 — *Manutenzione, utilizzazione e riparazioni*

Articolo 222 — *Materiale e impianti tecnici per uso amministrativo*

Voce 2220 — Attrezzatura iniziale

Voce 2221 — Rinnovamento

Voce 2222 — Noleggio

Voce 2223 — Manutenzione, utilizzazione e riparazioni

Articolo 223 — *Materiale da trasporto*

Voce 2230 — Attrezzatura iniziale

Voce 2231 — Rinnovamento

Voce 2232 — Noleggio

Voce 2233 — Manutenzione, utilizzazione e riparazioni

Articolo 224 — *Noleggio di materiale, spese di utilizzazione e prestazioni relative al centro di calcolo*

Voce 2240 — Spese di noleggio delle installazioni meccanografiche, comprese le forniture necessarie ed eventualmente le prestazioni esterne

Voce 2241 — Rimborso al CETIS per lavori effettuati per conto della Commissione

Articolo 225 — *Spese di documentazione e di biblioteca*

Voce 2250 — Dotazione di biblioteca, acquisti di libri

Voce 2251 — Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione

Voce 2252 — Abbonamenti a giornali, a periodici

Voce 2253 — Abbonamenti alle agenzie stampa

Voce 2254 — Spese di rilegatura e di conservazione delle opere della biblioteca

CAPITOLO 23 — SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE

Articolo 230 — *Cancelleria e forniture d'ufficio*Articolo 231 — *Spese postali e telecomunicazioni*

Voce 2310 — Spese postali e spese di porto

Voce 2311 — Telefono, telegrafo, telex, televisione

Articolo 232 — *Oneri finanziari*

Voce 2320 — Spese bancarie

Voce 2321 — Differenze di cambio

Voce 2329 — Altri oneri finanziari

Articolo 233 — *Spese di contenzioso*Articolo 234 — *Danni e interessi*

Articolo 239 — Altre spese di funzionamento

Voce 2390 — Assicurazioni varie

Voce 2391 — Tenute di servizio ed abiti da lavoro

Voce 2392 — Spese varie per riunioni interne

Voce 2393 — Trasloco di servizi

Voce 2394 — Spese minute

Voce 2399 — Altre spese di funzionamento

CAPITOLO 24 — SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA**Articolo 240 — Spese per ricevimenti e di rappresentanza**

Voce 2400 — Membri dell'istituzione

Voce 2401 — Personale

Voce 2402 — Fondo per spese conformemente all'articolo 53 del regolamento interno del Parlamento europeo

CAPITOLO 25 — SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI**Articolo 250 — Riunioni e convocazioni in generale****Articolo 251 — Comitati****Articolo 252 — Comitati e Commissione CECA**

Voce 2520 — Comitato consultivo della CECA

Voce 2521 — Altre commissioni funzionanti nel quadro della CECA

Articolo 253 — Organo permanente per la sicurezza nelle miniere di carbon fossile**Articolo 254 — Spese di viaggio e di soggiorno per riunioni e convocazioni del comitato permanente dell'occupazione (sezione II — Consiglio) Azioni a favore della gioventù (sezione III — Commissione)****Articolo 255 — Spese varie di organizzazione e partecipazione a conferenze, congressi e alle riunioni organizzate in sedi diverse dalle sedi di lavoro dell'istituzione****CAPITOLO 26 — SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE****Articolo 260 — Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato****Articolo 261 — Studi e inchieste sulla congiuntura****Articolo 262 — Studi ed inchieste generali di carattere comunitario**

- Articolo 263 — *Studi di carattere economico e sociale previsti dall'articolo 46 del trattato CECA*
- Voce 2630 — Studi previsti all'articolo 46, terzo comma, punto 1 del trattato CECA
- Voce 2631 — Studi previsti all'articolo 46, terzo comma, punto 2 del trattato CECA
- Voce 2632 — Studi previsti all'articolo 46, terzo comma, punto 3 del trattato CECA
- Voce 2633 — Studi previsti all'articolo 46, terzo comma, punto 4 del trattato CECA
- Articolo 264 — *Studi e inchieste di carattere statistico*
- Articolo 265 — *Studi nel campo nucleare*
- Voce 2650 — Studi nell'ambito dell'assistenza tecnica per la gestione di centrali nucleari
- Voce 2651 — Studi di tecnica di sicurezza in materia nucleare
- Articolo 266 — *Studi a carattere regionale avviati su richiesta e con la partecipazione di taluni Stati membri*
- Articolo 267 — *Studi sull'ambiente*
- Articolo 268 — *Consulenze, studi e inchieste globali nel settore della ricerca e dello sviluppo*
- Articolo 269 — *Ricerca e sviluppo*
- Voce 2690 — Azioni di ricerche nel settore tecnologico

CAPITOLO 27 — SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE

- Articolo 270 — *Gazzetta ufficiale*
- Articolo 271 — *Pubblicazioni*
- Voce 2710 — Pubblicazioni di carattere generale
- Voce 2711 — Pubblicazioni di carattere statistico
- Voce 2719 — Altre pubblicazioni e spese di divulgazione
- Articolo 272 — *Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche*
- Voce 2720 — Spese d'informazione, di divulgazione e di partecipazione alle manifestazioni pubbliche
- Voce 2721 — Partecipazione delle Comunità alle esposizioni internazionali
- Articolo 273 — *Informazione della gioventù*

CAPITOLO 29 — ALTRE SPESE

Articolo 290 — *Rimborso forfettario agli Stati membri delle spese inerenti alla riscossione delle risorse proprie*

Voce 2900 — Belgio

Voce 2901 — Danimarca

Voce 2902 — Germania

Voce 2903 — Francia

Voce 2904 — Irlanda

Voce 2905 — Italia

Voce 2906 — Lussemburgo

Voce 2907 — Paesi Bassi

Voce 2908 — Regno Unito

TITOLO 3

SPESE RISULTANTI DALL'ESERCIZIO DA PARTE DELL'ISTITUZIONE DI MISSIONI SPECIFICHE

CAPITOLO 30 — SPESE RELATIVE AL SETTORE SOCIALE

Articolo 300 — *Commissione amministrativa per la sicurezza sociale dei lavoratori migranti*

Articolo 301 — *Compiti attribuiti all'istituzione nel settore della formazione professionale*

Articolo 302 — *Compiti dell'istituzione per favorire gli scambi di giovani lavoratori*

Articolo 303 — *Organizzazione di tirocini per assistenti sociali e funzionari nazionali in varie materie del settore sociale*

Articolo 304 — *Azioni a favore e con la partecipazione di movimenti autonomi atti a sviluppare l'incidenza della politica sociale della Comunità*

CAPITOLO 31 — SPESE RELATIVE AL SETTORE AGRICOLO

Articolo 310 — *Interventi comunitari nella lotta contro le epidemie che minacciano il patrimonio zootecnico degli Stati membri*

Voce 3101 — *Partecipazione della CEE alla lotta contro la peste suina africana: lotta sul terreno*

Voce 3102 — *Partecipazione della CEE alla lotta contro la peste suina africana: programma di ricerca comune*

Articolo 311 — *Misure sanitarie in materia di scambi intracomunitari di carni fresche*

Articolo 312 — *Partecipazione della CEE alle misure relative alla commercializzazione di materiali di moltiplicazione e sementi*

Voce 3121 — *Organizzazione di campi comparativi per materiali di moltiplicazione e sementi*

Voce 3122 — *Misure dirette a constatare l'equivalenza dei sistemi di certificazione delle sementi dei paesi terzi con i sistemi della CEE*

Articolo 313 — *Partecipazione della CEE alle spese derivanti dall'applicazione di accordi internazionali*

Voce 3130 — *Applicazione dell'accordo internazionale sui cereali*

Voce 3131 — *Applicazione dell'accordo internazionale (1963) sull'olio d'oliva*

Voce 3132 — *Applicazione dell'accordo internazionale sullo zucchero*

Articolo 314 — *Informazione contabile nella Comunità*

CAPITOLO 32 — SPESE RELATIVE ALL'AIUTO PER LO SVILUPPO

Articolo 320 — *Borse di studio ai cittadini dei paesi associati*

Articolo 321 — *Azioni a favore dei cittadini dei paesi d'oltremare non associati*

Articolo 322 — *Aiuto alla gestione d'istituti di formazione a favore di cittadini dei paesi in via di sviluppo*

Articolo 323 — *Azioni destinate a favorire l'incentivazione commerciale delle esportazioni dei paesi in via di sviluppo sui mercati della Comunità*

Articolo 324 — *Azioni destinate a favorire gli sforzi d'integrazione regionale o sotto-regionale tra i paesi in via di sviluppo*

Articolo 325 — *Formazione di giovani dirigenti per gli aiuti allo sviluppo*

CAPITOLO 33 — SPESE PER RICERCHE ED INVESTIMENTI

Articolo 330 — *Spese per ricerche ed investimenti*

CAPITOLO 34 — SPESE RELATIVE AL CONTROLLO DI SICUREZZA

Articolo 340 — *Sopralluoghi e altre missioni*

Articolo 341 — *Spese per tirocini*

Articolo 342 — *Prelievi di campioni ed analisi*

Articolo 343 — *Materiale tecnico*

Voce 3431 — *Materiale*

Voce 3432 — *Attrezzature speciali*

Articolo 344 — *Spese per riunioni, convocazioni in generale e studi*

CAPITOLO 35 — SPESE RELATIVE ALLA PROTEZIONE SANITARIA

Articolo 350 — *Spese per riunioni ed onorari di esperti*

Voce 3501 — *Spese di viaggio, indennità di viaggio e di soggiorno per riunioni*

Voce 3502 — *Onorari di esperti, spese per studi*

Voce 3503 — *Conferenze*

Articolo 351 — *Spese per tirocini*

Articolo 352 — *Spese per missioni ed ispezioni degli impianti di controllo (articolo 35 del trattato CEEA)*

Articolo 353 — *Acquisto di materiale e di attrezzature speciali*

Articolo 354 — *Pubblicazioni del servizio della protezione sanitaria*

Articolo 355 — *Azioni comunitarie da svolgere per migliorare la sicurezza e l'igiene delle popolazioni e negli ambienti di lavoro*

Voce 3550 — *Protezione sanitaria dell'aria e dell'acqua*

Voce 3551 — *Protezione della sanità sui luoghi di lavoro*

CAPITOLO 36 — SPESE RELATIVE ALLA DIFFUSIONE DELLE CONOSCENZE

Articolo 360 — *Acquisto di libri e abbonamenti*

Articolo 361 — *Pubblicazioni ed informazioni scientifiche e tecniche*

Articolo 362 — *Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione*

Articolo 363 — *Ricerche documentarie*

Articolo 364 — *Spese di deposito, ottenimento e mantenimento dei brevetti*

CAPITOLO 37 — SPESE PARTICOLARI DI TALUNE ISTITUZIONI E DI TALUNI ORGANISMI

Articolo 370 — *Spese particolari del Parlamento europeo*

Voce 3700 — *Spese per le istituzioni interparlamentari previste nel quadro dell'accordo di associazione CEE — Stati africani e malgascio*

Voce 3701 — *Spese per la Commissione paritetica interparlamentare prevista nell'ambito dell'associazione con la Grecia*

Voce 3702 — *Spese per la Commissione paritetica interparlamentare prevista nell'ambito dell'associazione con la Turchia*

Voce 3703 — *Spese per la Commissione paritetica interparlamentare prevista nell'ambito dell'associazione con la Repubblica unita della Tanzania, la Repubblica dell'Uganda e la Repubblica del Kenia*

Voce 3704 — *Spese per i contatti tra parlamentari previsti nell'ambito dell'associazione con Malta*

Voce 3705 — *Partecipazione alle spese di segreteria dei gruppi politici del Parlamento europeo*

Articolo 371 — *Spese particolari della Corte di giustizia*

Voce 3710 — Spese di giustizia

Voce 3711 — Collegio arbitrale previsto all'articolo 18 del trattato CEEA

Voce 3712 — Spese di viaggio e di soggiorno dei membri della corte arbitrale dell'associazione CEE — SAMA

Voce 3713 — Spese di funzionamento della corte arbitrale dell'associazione CEE — SAMA

Articolo 372 — *Spese particolari del Consiglio*

Voce 3720 — Partecipazione della CEE alle spese di funzionamento del segretariato dei SAMA

Voce 3721 — Conferenze

Articolo 373 — *Comitato economico e sociale*

Articolo 374 — *Aliquota delle spese della Commissione di controllo*

Articolo 375 — *Revisore dei conti della CECA*

CAPITOLO 38 — PRESTAZIONI TRA ISTITUZIONI

Articolo 380 — *Prestazioni dell'Ufficio delle pubblicazioni*

Articolo 381 — *Servizio comune d'interpretazione*

TITOLO 4

AIUTI, SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

CAPITOLO 40 — AIUTI

Articolo 400 — *Aiuto comunitario alle popolazioni vittime di catastrofi*

Articolo 401 — *Aiuto comunitario ai lavoratori licenziati dalle miniere di zolfo in Italia*

Articolo 409 — *Altri aiuti*

CAPITOLO 41 — SOVVENZIONI E PARTECIPAZIONI

Articolo 410 — *Sovvenzioni ad istituti d'istruzione superiore*

Articolo 411 — *Sovvenzioni ad organizzazioni di interesse europeo*

Articolo 412 — *Partecipazione all'organizzazione di congressi e manifestazioni occasionali*

Articolo 413 — *Borse di studio*

Voce 4130 — *Borse e dotazioni di ricerca*

Voce 4131 — *Borse di studio per il perfezionamento di interpreti di conferenza*

Voce 4139 — *Altre borse di studio*

Articolo 414 — *Premi europei ed aiuti alla pubblicazione di opere a carattere scientifico*

Articolo 415 — *Azioni « consumatori »*

Articolo 416 — *Partecipazione della CEE all'accordo internazionale sullo stagno*

Articolo 419 — *Altre sovvenzioni*

CAPITOLO 42 — SOVVENZIONI DI EQUILIBRIO FINANZIARIO

Articolo 420 — *Sovvenzioni della CEEA per il funzionamento dell'agenzia di approvvigionamento*

Articolo 421 — *Sovvenzioni della CEE per il funzionamento dell'associazione europea per la cooperazione (spese amministrative della sede)*

Articolo 422 — *Sovvenzioni per il funzionamento di un ufficio di ravvicinamento delle imprese della Comunità*

CAPITOLO 43 — SCUOLE EUROPEE

Articolo 430 — *Scuola europea di Bruxelles*

Articolo 431 — *Scuola europea di Lussemburgo*

Articolo 432 — *Scuola europea di Mol*

Articolo 433 — *Scuola europea di Varese*

Articolo 434 — *Scuola europea di Karlsruhe*

Articolo 435 — *Scuola europea di Bergen*

TITOLO 5

FONDO SOCIALE EUROPEO

CAPITOLO 50 — SPESE PREVISTE ALL'ARTICOLO 4 DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO, DEL 1° FEBBRAIO 1971, RELATIVA ALLA RIFORMA DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo 500 — *Spese previste all'articolo 4 della decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo*

CAPITOLO 51 — SPESE PREVISTE ALL'ARTICOLO 5 DELLA DECISIONE DEL CONSIGLIO, DEL 1° FEBBRAIO 1971, RELATIVA ALLA RIFORMA DEL FONDO SOCIALE EUROPEO

Articolo 510 — *Spese previste all'articolo 5 della decisione del Consiglio, del 1° febbraio 1971, relativa alla riforma del Fondo sociale europeo*

CAPITOLO 52 — ESPERIENZE PILOTA E STUDI PREPARATORI

Articolo 520 — *Esperienze pilota e studi preparatori*

CAPITOLO 53 — SPESE PREVISTE ALL'ARTICOLO 125, PARAGRAFO 1, LETTERA a) DEL TRATTATO CEE

Articolo 530 — *Spese previste all'articolo 125, paragrafo 1, lettera a) del trattato CEE*

Voce 5301 — *Rieducazione professionale*

Voce 5302 — *Nuova sistemazione*

CAPITOLO 54 — SPESE PREVISTE ALL'ARTICOLO 125, PARAGRAFO 1, LETTERA b) DEL TRATTATO CEE

Articolo 540 — *Spese previste all'articolo 125, paragrafo 1, lettera b) del trattato CEE*

Voce 5401 — *Riconversione*

TITOLI 6 E 7

FONDO EUROPEO AGRICOLO D'ORIENTAMENTO E DI GARANZIA

SEZIONE GARANZIA

CAPITOLO 60 — CEREALI

Articolo 600 — *Restituzioni cereali*

Articolo 601 — *Interventi cereali*

Voce 6010 — Premi di denaturazione

Voce 6011 — Restituzioni alla produzione

Voce 6012 — Aiuto grano duro

Voce 6013 — Indennità di fine campagna

Voce 6014 — Ammasso

Articolo 602 — *Altre spese*

Voce 6020 — Sovvenzione per cereali da foraggio importati in Italia

CAPITOLO 61 — RISO

Articolo 610 — *Restituzioni riso*

Articolo 611 — *Interventi riso*

CAPITOLO 62 — LATTE E PRODOTTI LATTIERO-CASEARI

Articolo 620 — *Restituzioni latte e prodotti lattiero-caseari*

Articolo 621 — *Interventi latte e prodotti lattiero-caseari*

Voce 6210 — Aiuto latte scremato destinato all'alimentazione del bestiame

Voce 6211 — Aiuto latte scremato trasformato in caseina

Voce 6212 — Ammasso di latte scremato in polvere

Voce 6213 — Ammasso di formaggio

Voce 6214 — Ammasso di burro e misure per la riduzione delle eccedenze di grassi butirrici

CAPITOLO 63 — GRASSI

Articolo 630 — *Restituzioni olio d'oliva*

Articolo 631 — *Interventi olio d'oliva*

Voce 6310 — Aiuti alla produzione

Voce 6311 — Altri interventi

Articolo 632 — *Restituzioni semi oleosi*

Articolo 633 — *Interventi semi oleosi*

Voce 6330 — Aiuti

Voce 6331 — Altri interventi

Articolo 634 — *Altre spese*

Voce 6340 — Olio di vinaccioli

Voce 6341 — Semi di cotone

CAPITOLO 64 — ZUCCHERO

Articolo 640 — *Restituzioni zucchero*

Articolo 641 — *Interventi zucchero*

Voce 6410 — Premi di denaturazione

Voce 6411 — Restituzioni per l'utilizzazione nell'industria chimica

Voce 6412 — Rimborso delle spese di ammasso

Voce 6413 — Ammasso pubblico

CAPITOLO 65 — CARNI BOVINE

Articolo 650 — *Restituzioni carni bovine*

Articolo 651 — *Interventi carni bovine*

CAPITOLO 66 — CARNI SUINE

Articolo 660 — *Restituzioni carni suine*

Articolo 661 — *Interventi carni suine*

CAPITOLO 67 — UOVA E POLLAME

Articolo 670 — *Restituzioni uova*

Articolo 671 — *Restituzioni pollame*

CAPITOLO 68 — PRODOTTI ORTOFRUTTICOLI

Articolo 680 — *Restituzioni ortofrutticoli*

Voce 6800 — Restituzioni ortofrutticoli freschi

Voce 6801 — Restituzioni prodotti trasformati

Articolo 681 — *Interventi ortofrutticoli*

Voce 6810 — Compensazioni finanziarie e acquisti

Voce 6811 — Misure speciali

Voce 6812 — Altri interventi

CAPITOLO 69 — VINI

Articolo 690 — *Restituzioni vini*

Articolo 691 — *Interventi vini*

Voce 6910 — Aiuti all'ammasso privato

Voce 6911 — Altri interventi

Articolo 692 — *Altre spese*

Voce 6920 — Distillazione obbligatoria di sottoprodotti della vinificazione

CAPITOLO 70 — TABACCO

Articolo 700 — *Restituzioni tabacco*

Articolo 701 — *Interventi tabacco*

Voce 7010 — Premi

Voce 7011 — Ammasso

CAPITOLO 71 — PESCA

Articolo 710 — *Restituzioni pesca*

Articolo 711 — *Interventi pesca*

Voce 7110 — Compensazioni finanziarie e acquisti

Voce 7111 — Altri interventi

CAPITOLO 72 — LINO E CANAPA

Articolo 720 — *Interventi lino e canapa*

CAPITOLO 73 — SEMENTI

Articolo 730 — *Sementi*

CAPITOLO 74 — LUPPOLO

Articolo 740 — *Interventi luppolo*

CAPITOLO 76 — ALTRE ORGANIZZAZIONI COMUNI DI MERCATO

Articolo 760 — *Altre organizzazioni comuni di mercato*

Voce 7601 — *Bachi da seta*

CAPITOLO 77 — STANZIAMENTI PER LA LIQUIDAZIONE DEI PERIODI DI CONTABILIZZAZIONE ANTERIORI AL 1° GENNAIO 1971

Articolo 770 — *Stanziameti per la liquidazione dei periodi di contabilizzazione anteriori al 1° gennaio 1971*

CAPITOLO 78 — PRODOTTI AGRICOLI TRASFORMATI IN MERCI CHE NON RIENTRANO NELL'ALLEGATO II DEL TRATTATO CEE

Articolo 780 — *Restituzioni*

CAPITOLO 79 — ALTRE SPESE

Articolo 790 — *Misure di compensazione comunitaria in favore della Repubblica federale di Germania*

Articolo 791 — *Importi compensatori*

Articolo 799 — *Provvisoni per spese supplementari conseguenti all'allargamento*

TITOLO 8

FONDO EUROPEO AGRICOLO D'ORIENTAMENTO E DI GARANZIA
SEZIONE ORIENTAMENTOCAPITOLO 80 — PROGETTI PER IL MIGLIORAMENTO DELLE STRUTTURE AGRICOLE DI CUI ALL'ARTICOLO 13 DEL REGOLAMENTO N. 17/64/CEE DEL CONSIGLIO, DEL 5 FEBBRAIO 1964, RELATIVO ALLE CONDIZIONI DI CONCORSO DEL FONDO EUROPEO AGRICOLO DI ORIENTAMENTO E DI GARANZIA ⁽¹⁾Articolo 800 — *Progetti per il miglioramento delle strutture agricole di cui all'articolo 13 del regolamento n. 17/64/CEE*

Voce 8000 — Progetti

Voce 8001 — Progetti

Voce 8002 — Progetti

CAPITOLO 81 — AZIONI COMUNI NEL SETTORE STRUTTURALE IN APPLICAZIONE DELLA RISOLUZIONE DEL CONSIGLIO, DEL 25 MAGGIO 1971, RIGUARDANTE IL NUOVO ORIENTAMENTO DELLA POLITICA AGRICOLA COMUNE ⁽²⁾Articolo 810 — *Azioni comuni nel settore strutturale in applicazione della risoluzione del Consiglio del 25 maggio 1971*

Voce 8100 — Ammodernamento delle aziende agricole

Voce 8101 — Cessazione d'attività agricola e destinazione delle terre al miglioramento delle strutture

Voce 8102 — Informazione e qualificazione professionale

Voce 8103 — Raggruppamenti di produttori e loro organizzazioni

CAPITOLO 82 — ALTRE AZIONI COMUNI

Articolo 820 — *Altre azioni comuni*

Voce 8200 — Riconversione nel settore della pesca del merluzzo

Voce 8202 — Premi di incoraggiamento per lo sviluppo della produzione di carne bovina

Voce 8203 — Indagini statistiche concernenti gli alberi fruttiferi

⁽¹⁾ GU n. 34 del 27. 2. 1964, pag. 586/64.⁽²⁾ GU n. C 52 del 27. 5. 1971, pag. 1.

CAPITOLO 84 — RAGGRUPPAMENTI DI PRODUTTORI DI LUPPOLO

Articolo 840 — *Raggruppamenti di produttori di luppolo*

Voce 8402 — Aiuto rimborsabile nel

Voce 8403 — Aiuto rimborsabile nel

CAPITOLO 85 — OPERAZIONI DI SVILUPPO NELLE REGIONI AGRICOLE PRIORITARIE

Articolo 850 — *Operazioni di sviluppo nelle regioni agricole prioritarie*

Voce 8501 — Anno

Voce 8502 — Anno

CAPITOLO 87 — STANZIAMENTI DESTINATI ALLA COPERTURA DELLE SPESE DI CUI AI CAPITOLI DA 81 A 86 ED AL CAPITOLO 80 — VOCE 8001

Articolo 870 — *Stanziamenti destinati alla copertura delle spese di cui ai capitoli da 81 a 86 ed al capitolo 80 — voce 8001*

CAPITOLO 88 — STANZIAMENTI RISERVATI DURANTE GLI ESERCIZI PRECEDENTI PER IL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DEI CAPITOLI DA 81 A 84

Articolo 880 — *Stanziamenti riservati durante gli esercizi precedenti per il finanziamento delle spese dei capitoli da 81 a 84*

Voce 8801 — Anno

Voce 8802 — Anno

Voce 8803 — Anno

Voce 8804 — Anno

CAPITOLO 89 — MISURE PARTICOLARI

Articolo 890 — *Organizzazioni di produttori d'ortofrutticoli*

Voce 8901 — Aiuti nel

Voce 8902 — Aiuti nel

Voce 8903 — Aiuti nel

Voce 8904 — Aiuto rimborsabile nel

Articolo 891 — *Premi per la macellazione di vacche e la non commercializzazione del latte*

Voce 8910 — Aiuto rimborsabile nel

Voce 8911 — Aiuto rimborsabile nel

Articolo 892 — *Premi per l'estirpazione di alberi fruttiferi*

Voce 8920 — Aiuto rimborsabile nel

Voce 8921 — Aiuto rimborsabile nel

Articolo 893 — *Miglioramento del settore degli agrumi*

Voce 8930 — Aiuto rimborsabile nel

Voce 8931 — Aiuto rimborsabile nel

Articolo 894 — *Organizzazioni di produttori della pesca*

Voce 8940 — Aiuto rimborsabile nel

Voce 8941 — Aiuto rimborsabile nel

TITOLO 9**AIUTI ALIMENTARI ED ALTRE SPESE****CAPITOLO 90 — SPESE PER GLI AIUTI ALIMENTARI**

Articolo 900 — *Attuazione della convenzione per gli aiuti alimentari del 1967*

Voce 9001 — Schema di esecuzione

Voce 9002 — Schema di esecuzione

Voce 9003 — Schema di esecuzione

Articolo 901 — *Attuazione della convenzione per gli aiuti alimentari del 1971*

Voce 9010 — Schema di esecuzione

Voce 9011 — Schema di esecuzione

Articolo 902 — *Fornitura di prodotti d'uova al Programma alimentare mondiale*

Articolo 903 — *Fornitura di prodotti lattiero-caseari al Programma alimentare mondiale ed al Comitato internazionale della Croce Rossa*

Articolo 904 — *Altre spese alimentari*

CAPITOLO 98 — STANZIAMENTI PROVVISORIALI NON ASSEGNATI

Articolo 980 — *Stanziamenti provvisoriali non assegnati*

CAPITOLO 99 — SPESE NON SPECIFICATAMENTE PREVISTE

Articolo 990 — *Spese non specificatamente previste*

—

ALLEGATO III

NOMENCLATURA DI BILANCIO PREVISTA ALL'ARTICOLO 97 DEL REGOLAMENTO FINANZIARIO

A. STATO DELLE ENTRATE

TITOLO 4

TRATTENUTE EFFETTUATE SULLE RETRIBUZIONI DEL PERSONALE

CAPITOLO 40 — GETTITO DELL'IMPOSTA SUGLI STIPENDI, SALARI E INDENNITÀ DEI FUNZIONARI ED ALTRI AGENTI

Articolo 400 — *Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei funzionari ed altri agenti*

— programmi comuni

Articolo 401 — *Gettito dell'imposta sugli stipendi, salari e indennità dei funzionari ed altri agenti*

— programmi complementari

CAPITOLO 41 — CONTRIBUTI DEL PERSONALE AL FINANZIAMENTO DEL REGIME PENSIONI

TITOLO 5

CONTRIBUTI

CAPITOLO 51 — CONTRIBUTI PREVISTI ALL'ARTICOLO 3, PARAGRAFO 4 E ALL'ARTICOLO 4, PARAGRAFO 6 DELLA DECISIONE DEL 21 APRILE 1970 RELATIVA ALLA SOSTITUZIONE DEI CONTRIBUTI FINANZIARI DEGLI STATI MEMBRI CON RISORSE PROPRIE DELLE COMUNITÀ

TITOLO 9

ENTRATE VARIE

CAPITOLO 90 — PROVENTI DELLA VENDITA DI BENI MOBILI E IMMOBILI

Articolo 900 — *Proventi della vendita di beni mobili*

Articolo 901 — *Proventi della vendita di beni immobili*

CAPITOLO 92 — ENTRATE E INDENNIZZI DI SERVIZI FORNITI A TITOLO ONEROSO

Articolo 920 — *Forniture a titolo oneroso di materie grezze o di materie fissili speciali (articolo 6 del trattato CEEA)*

Articolo 921 — *Remunerazione dei servizi prestati a titolo oneroso nell'ambito dell'esecuzione del programma di ricerche della Comunità (articolo 10 del trattato CEEA)*

Articolo 922 — *Rimborso dei servizi prestati a titolo oneroso a Stati membri, persone o imprese (articolo 6 del trattato CEE)*

Articolo 923 — *Entrate provenienti da licenze concesse dalla Commissione su brevetti o fascicoli tecnici*

Articolo 925 — *Entrate provenienti da eccedenze su lavori per conto di terzi*

Articolo 929 — *Altre entrate provenienti da servizi forniti a titolo oneroso*

CAPITOLO 94 — PRESTITI E MUTUI

Articolo 940 — *Proventi di prestiti contratti nell'ambito dell'accordo Euratom — Stati Uniti*

Articolo 941 — *Rimborso di mutui accordati nell'ambito dell'accordo Euratom — Stati Uniti*

Articolo 942 — *Rimborso di spese finanziarie e bancarie per operazioni di prestiti attivi e passivi nell'ambito dell'accordo Euratom — Stati Uniti*

CAPITOLO 99 — ALTRE ENTRATE

B. STATO DELLE SPESE

TITOLO 1

SALDI DEI CONTI COLLETTIVI

CAPITOLO 1.10 — PERSONALE

Articolo 1.10.1 — *Spese relative al personale* — CCR

Articolo 1.10.2 — *Spese relative al personale* — *Sede ed azioni indirette*

CAPITOLO 1.20 — INFRASTRUTTURA GENERALE: SERVIZI GENERALI E SPESE GENERALI

Articolo 1.20.1 — *Spese generali di funzionamento amministrativo* — CCR

Articolo 1.20.2 — *Spese generali di funzionamento amministrativo* — *Sede ed azioni indirette*

Articolo 1.20.3 — *Direzione e servizi amministrativi* — CCR

Articolo 1.20.4 — *Gestione delle dotazioni sociali* — CCR

Articolo 1.20.5 — *Manutenzione e sistemazione degli edifici e della località* — CCR

Articolo 1.20.6 — *Spese d'investimento immobiliare* — CCR

Articolo 1.20.7 — *Protezione, medicina e sicurezza del lavoro* — CCR

Articolo 1.20.8 — *Documentazione, biblioteca e stampa* — CCR

CAPITOLO 1.30 — SERVIZI AUSILIARI SCIENTIFICI E TECNICI — CCR

Articolo 1.30.1 — *Depositi*

Articolo 1.30.2 — *Uffici studio*

Articolo 1.30.3 — *Laboratori*

Articolo 1.30.4 — *Laboratorio d'elettronica*

Articolo 1.30.5 — *Laboratorio di chimica*

Articolo 1.30.9 — *Altri*

GRANDI IMPIANTI

CAPITOLO 1.40 — CENTRO DI CALCOLO

CAPITOLO 1.41 — REATTORE HFR

CAPITOLO 1.42 — REATTORE ISPRA 1

CAPITOLO 1.43 — REATTORE ECO

CAPITOLO 1.44 — REATTORE ESSOR

CAPITOLO 1.45 — IMPIANTI SPECIALI

Articolo 1.45.1 — *Laboratorio di media attività*

Articolo 1.45.2 — *Euracos*

CAPITOLO 1.46 — GRANDI IMPIANTI DELL'UCMN (ACCELERATORE LINEARE E SPETTROMETRIA)

CAPITOLO 1.47 — GRANDI IMPIANTI DELL'ISTITUTO PER I TRANSURANICI

PRESTAZIONI PER CONTO DI TERZI

CAPITOLO 1.90 — PRESTAZIONI PER CONTO DI TERZI

TITOLI 2, 3, 4 E 5

(PROGRAMMI COMUNI E PROGRAMMI COMPLEMENTARI
— AZIONI DIRETTE ED AZIONI INDIRETTE)

TITOLO 6

ULTIMAZIONE DELL'ESECUZIONE DELLE AZIONI AUTORIZZATE
SUI PROGRAMMI PRECEDENTI

CAPITOLO 6.10 — PROGRAMMI PRECEDENTI AL 1969

Articolo 6.10.1 — *Partecipazione ai reattori di potenza*

Articolo 6.10.2 — *Altri*

CAPITOLO 6.20 — PROGRAMMI COMUNI 1969-1971

Articolo 6.20.1 — *Reattori ad acqua pesante ESSOR*

Articolo 6.20.2 — *Accordo DRAGON*

Articolo 6.20.3 — *Plutonio e transplutonici*

Articolo 6.20.4 — *Fusione e fisica dei plasmi*

Articolo 6.20.5 — *Biologia e protezione sanitaria*

Articolo 6.20.6 — *Misure e campioni nucleari*

Articolo 6.20.7 — *Insegnamento e formazione*

CAPITOLO 6.30 — PROGRAMMI COMPLEMENTARI 1969-1971 (B/G/I/L/PB)

Articolo 6.30.1 — *Reattori veloci — azione diretta*

Articolo 6.30.2 — *Reattore ad alta temperatura*

Articolo 6.30.3 — *Problemi tecnologici connessi con lo sviluppo dei reattori (sicurezza dei reattori e determinazione del tenore di materie fissili)*

Articolo 6.30.4 — *Plutonio e transplutonici*

Articolo 6.30.5 — *Fisica dei reattori*

Articolo 6.30.6 — *Fisica dello stato condensato*

Articolo 6.30.7 — *Ricerca su materiali nucleari*

Articolo 6.30.8 — *Conversione diretta d'energia*

Articolo 6.30.9 — *CETIS Informatica*

CAPITOLO 6.40 — PROGRAMMI COMPLEMENTARI 1969-1971 (G/F/I/L/PB)

Articolo 6.40.1 — *Reattori ad acqua pesante — ricerche polivalenti*

Articolo 6.40.2 — *Reattori ad acqua pesante — ricerche specifiche*

CAPITOLO 6.50 — PROGRAMMA COMPLEMENTARE 1969-1971 (G/I/PB)

Articolo 6.50.1 — *Biologia — applicazione alla ricerca agronomica*

CAPITOLO 6.60 — PROGRAMMA COMPLEMENTARE 1969-1971 (B/G/I/L/PB)

Articolo 6.60.1 — *Esercizio del reattore HFR*

TITOLO 7

**ALTRE ATTIVITÀ, IN PARTICOLARE QUELLE PREVISTE ALL'ARTICOLO 174,
PARAGRAFO 2, LETTERE b), c) E d), DEL TRATTATO CEEA**

CAPITOLO 7.01 — PRESTITI CONCESSI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO EURATOM-STATI UNITI

**CAPITOLO 7.02 — RIMBORSI DEI MUTUI CONTRATTI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO
EURATOM-STATI UNITI**

**CAPITOLO 7.03 — SPESE FINANZIARIE E BANCARIE PER OPERAZIONI DI PRESTITI ATTIVI E
PASSIVI NELL'AMBITO DELL'ACCORDO EURATOM-STATI UNITI**

TITOLO 8

ATTIVITÀ DIVERSE

TITOLO 9

STANZIAMENTI PROVVISORIALI

ALLEGATO IV

CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE IN FUNZIONE DELLA LORO NATURA PREVISTA

(articolo 97, secondo comma, del regolamento finanziario)

I. PRIME IMPUTAZIONI

Categoria	Rubrica	Denominazione
		SPESE CONCERNENTI IL PERSONALE
11		PERSONALE
		<i>Funzionari ed agenti temporanei che ricoprono posti previsti dalla tabella dell'organico</i>
	1100	Stipendi base
	1101	Assegni familiari
	1102	Indennità di dislocazione
	1103	Indennità forfettarie temporanee
	1104	Agenti di stabilimento
		<i>Altri agenti</i>
	1110	Agenti ausiliari
	1111	Interpreti ausiliari
	1112	Agenti locali
	1113	Consiglieri speciali
	1114	Agenti contrattuali
		<i>Pensioni e assegni di cessazione dal servizio</i>
	1120	Pensioni di anzianità
	1121	Pensioni d'invalidità
	1122	Pensioni di reversibilità
	1123	Assegni di cessazione dal servizio
		<i>Copertura dei rischi di malattia, di infortunio e di malattie professionali</i>
	1130	Copertura dei rischi di malattia
	1131	Copertura dei rischi d'infortunio e di malattie professionali
	1132	Copertura dei rischi d'infortunio nucleare
		<i>Assegni indennità varie</i>
	1140	Assegni di nascita e decesso
	1141	Spese di viaggio per ferie annuali
	1142	Indennità di alloggio e di trasporto
	1143	Indennità forfettarie di funzione

Categoria	Rubrica	Denominazione
	1144	Indennità forfettarie di trasferta
	1149	Altre indennità e rimborsi
	1150	Ore di lavoro straordinario
	1160	Coefficienti correttori
		<i>Prestazioni di complemento</i>
	1170	Interpreti free-lance e operatori di conferenza
	1171	Correttori free-lance
	1172	Altro personale retribuito a prestazione e lavori di traduzione e di dattilografia da affidare all'esterno
		<i>Indennità e premi vari</i>
	1180	Premi per brevetti
	1181	Premi per servizi eccezionali
	1182	Premi per lavori gravosi
	1183	Premi per lavoro a turni
	1184	Indennità di permanenza sul posto di lavoro o a domicilio
12		INDENNITÀ E SPESE RELATIVE ALL'ENTRATA IN SERVIZIO, ALLA CESSAZIONE DAL SERVIZIO ED AI TRASFERIMENTI
	1200	Spese varie per assunzione personale
	1211	Spese di viaggio (compreso quello dei familiari)
	1221	Indennità di prima sistemazione, di nuova sistemazione e di trasferimento
	1231	Spese di trasloco
	1241	Indennità giornaliera temporanee
	1250	Indennità in caso di collocamento in disponibilità, di dispensa dall'impiego e di licenziamento
	1290	Altre spese
13		SPESE PER MISSIONI E TRASFERTE
	1301	Spese di missione, di trasferta ed altre spese accessorie
	1302	Attrezzature speciali per missioni
14		SPESE PER IL SERVIZIO SOCIALE E IL PERFEZIONAMENTO PROFESSIONALE DEL PERSONALE
	1400	Sussidi straordinari
	1410	Circoli per il personale
	1420	Ristoranti e mense
		<i>Servizio medico</i>
	1430	Arredamento dei laboratori medici
	1431	Medicinali e materiale per cure varie
	1432	Spese per esami e visite per diagnosi precoce

Categoria	Rubrica	Denominazione
		<i>Corsi di lingue e di perfezionamento professionale del personale</i>
	1440	Corsi di lingue
	1441	Corsi di perfezionamento
	1442	Corsi di aggiornamento del personale
	1443	Formazione professionale
	1444	Riconversioni
		<i>Altri interventi</i>
	1490	Altri interventi
		SPESE PER IL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO
20		SPESE D'INVESTIMENTO IMMOBILIARE
	2000	Acquisto di beni immobili
	2010	Costruzione di immobili
	2020	Altre spese preliminari all'acquisto di beni immobili e alla costruzione di immobili
	2090	Altre spese
21		IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE
	2100	Canoni d'affitto
		<i>Assicurazioni</i>
	2110	Assicurazioni contrattuali
	2111	Assicurazioni responsabilità civile
	2112	Assicurazioni dei beni della Comunità contro i danni materiali di origine nucleare
	2113	Assicurazioni della responsabilità della Comunità contro i danni di origine nucleare provocati a terzi
	2114	Assicurazioni responsabilità civile per trasporto di materie radioattive
	2119	Assicurazioni varie
	2120	Acqua, gas, elettricità e riscaldamento
	2130	Pulizia e manutenzione
	2140	Lavori di trasformazione dei locali
	2190	Altre spese
22		BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE
		<i>Macchine per ufficio</i>
	2200	Attrezzatura iniziale
	2201	Rinnovamento
	2202	Noleggio
	2203	Manutenzione, uso e riparazione

Categoria	Rubrica	Denominazione
		<i>Mobilio</i>
	2210	Attrezzatura iniziale
	2211	Rinnovamento
	2212	Noleggio
	2213	Manutenzione, uso e riparazioni
		<i>Materiali e impianti tecnici per uso amministrativo</i>
	2220	Attrezzatura iniziale
	2221	Rinnovamento
	2222	Noleggio
	2223	Manutenzione, uso e riparazioni
		<i>Materiale da trasporto</i>
	2230	Attrezzatura iniziale
	2231	Rinnovamento
	2232	Noleggio
	2233	Manutenzione, utilizzazione e riparazioni
		<i>Spese di documentazione e di biblioteca</i>
	2250	Dotazione di biblioteca, acquisti di libri
	2251	Materiale speciale di biblioteca, di documentazione e di riproduzione
	2252	Abbonamenti a giornali e a periodici
	2253	Abbonamenti alle agenzie di stampa
	2254	Spese di rilegatura e di conservazione delle opere della biblioteca
23		SPESE AMMINISTRATIVE CORRENTI
	2300	Cancelleria e fornitura d'ufficio
		<i>Spese postali e telecomunicazioni</i>
	2310	Spese postali e spese di porto
	2311	Telefono, telegrafo, telex
		<i>Oneri finanziari</i>
	2320	Spese bancarie
	2329	Altri oneri finanziari
	2330	Contenzioso
	2340	Risarcimento danni
		<i>Altre spese di funzionamento</i>
	2390	Assicurazioni varie
	2391	Tenute di servizio ed abiti da lavoro
	2392	Spese varie per riunioni interne
	2393	Trasloco di servizi

Categoria	Rubrica	Denominazione
	2394	Spese minute
	2395	Mezzi di lotta antincendio
	2399	Altre spese di funzionamento
24		SPESE PER RICEVIMENTI E DI RAPPRESENTANZA
	2401	Spese per ricevimenti e di rappresentanza
25		SPESE PER RIUNIONI E CONVOCAZIONI
	2500	Riunioni e convocazioni in generale
	2510	Comitati
	2551	Spese varie per l'organizzazione di conferenze e congressi
	2552	Spese varie per partecipazioni e conferenze, congressi e riunioni organizzate in sedi diverse dalle sedi di lavoro dell'istituzione
26		SPESE PER STUDI, INCHIESTE E CONSULENZE
	2600	Consulenze, studi e inchieste di carattere limitato
	2620	Studi e inchieste generali di carattere comunitario
	2660	Spese per medici incaricati nel quadro delle attività del CCR
27		SPESE PER PUBBLICAZIONI E PER L'INFORMAZIONE
		<i>Pubblicazioni</i>
	2710	Pubblicazioni di carattere generale
	2718	Spese per pubblicazione di opere scientifiche e tecniche
	2719	Altre pubblicazioni e spese di divulgazione
		<i>Spese d'informazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche</i>
	2720	Spese d'informazione, di divulgazione e di partecipazione a manifestazioni pubbliche
	2721	Partecipazione delle Comunità ad esposizioni
30		SPESE DI FUNZIONAMENTO TECNICO
		<i>Materiali e attrezzature</i>
	3010	Attrezzatura e materiali non soggetti ad inventario
	3011	Attrezzatura soggetta ad inventario
		<i>Materie fissili e materie speciali</i>
	3020	Materie fissili (locazione, perdite, acquisti)
	3021	Rigenerazione del combustibile
	3022	Fabbricazione elementi di combustibile
	3023	Acqua pesante (locazione, perdite, acquisti)
	3024	Radioisotopi (locazione, perdite, acquisti)

Categoria	Rubrica	Denominazione
		<i>Elettricità industriale</i>
	3030	Elettricità industriale
		<i>Manutenzione apparecchi</i>
	3040	Manutenzione apparecchi
		<i>Noleggio apparecchi</i>
	3050	Noleggio apparecchi
		<i>Software</i>
	3060	Software (locazione, acquisti)
		<i>Manutenzione beni immobili</i>
	3070	Manutenzione edifici
	3071	Manutenzione delle strade e delle località
	3072	Manutenzione impianti
40		SPESE D'INVESTIMENTO
		<i>Acquisti di beni immobili</i>
	4000	Acquisti di edifici
	4001	Acquisti di terreni
		<i>Costruzioni</i>
	4010	Costruzioni edifici
	4011	Costruzioni impianti
		<i>Costruzione delle strade</i>
	4020	Rete viaria
	4021	Spese di raccordo
	4022	Sistemazione della località
50		SPESE PER CONTRATTI
		<i>Contratti d'appoggio da parte di organismi nazionali</i>
	5000	GKF
	5001	RCN
	5002	CEN
	5003	Belgonucléaire
		<i>Contratti per la prestazione di servizi</i>
	5010	Contratti per la prestazione di servizi
		<i>Contratti di ricerca</i>
	5020	Contratti di ricerca
		<i>Contratti con ripartizione delle spese</i>
	5030	Contratti con ripartizione delle spese

Categoria	Rubrica	Denominazione
60		<i>Contratti di associazione</i>
	5040	Contratti di associazione
		<i>Contratti d'irradiazione</i>
	5050	Contratti d'irradiazione
		SPESE VARIE
		<i>Insegnamento e formazione non destinati al personale</i>
	6001	Tirocini a livello tecnico e universitario
	6002	Borse di studio
	6003	Visitatori scientifici (Visiting scientists)
	6004	Scuole professionali

II. IMPUTAZIONI SECONDARIE

Categoria	Rubrica	Denominazione
		IMPIEGO DEL PERSONALE, DEI SERVIZI AUSILIARI SCIENTIFICI E TECNICI E DEI GRANDI IMPIANTI
91		PERSONALE
	9101	Spese relative al personale — CCR
	9102	Spese relative al personale — Sede ed azioni indirette
92		INFRASTRUTTURE
93		SERVIZI AUSILIARI SCIENTIFICI E TECNICI — CCR
	9301	Depositi
	9302	Uffici studio
	9303	Laboratori
	9304	Elettronica
	9305	Chimica
	9309	Altri laboratori
94		GRANDI IMPIANTI
	9401	Centro di calcolo — Lavori scientifici e tecnici
	9402	Centro di calcolo — Lavori amministrativi
	9410	Reattore HFR
	9420	Reattore Ispra I
	9430	Reattore Eco
	9440	Reattore Essor
		<i>Impianti speciali</i>
	9451	Laboratorio di media attività
	9452	Euracos
	9460	Grandi impianti del BCMN
	9470	Grandi impianti dell'istituto per i transuranici